

VERFASSUNGSGERICHTSHOF<sup>1</sup>

G 202/2020 -2

V 408/2020 – 20 \*

14 luglio 2020

**NEL NOME DELLA REPUBBLICA!**

La Corte Costituzionale ha, sotto la presidenza di

(seguono i nomi del presidente, del vice presidente e dei giudici )

Sulle domande 1 di... ai capi G 202/2020, V 408/2020; 2 di ... ai capi G 212/ 2020 e 3 di... ai capi G 213/2020, V 415/ 2020, V 415/ 2020, dirette all'annullamento delle parti specificamente precisamente regolate nel § 2.1 Z 2, e delle frasi specificamente contenute nel §2.4 del regolamento del Ministro Federale per il Sociale, Salute, Assistenza e Tutela dei consumatori concernente misure provvisorie per l'impedimento della diffusione di COVID – 19, BGBL. II 96/ 2020, nella versione di cui al BGBI II 151/ 2020 per violazione di legge, come pure del § 4.2 legge – provvedimento COVID- 19, BGBI I 12/2020, nella versione BGBI I 16/2020 per contrarietà alla costituzione, ha ritenuto di diritto nella sua odierna seduta non pubblica, ai sensi degli artt. 139 e 140 B-VG<sup>2</sup>:

I 1. La frase “ se lo spazio per i clienti raggiunge al massimo, all'interno, 400 mq “, come pure la quarta frase – “ le modificazioni delle dimensioni dell'area clienti che siano proposte dopo il 7 aprile 2020, non devono essere considerate nella misurazione dell'area nell'accertamento della superficie.” – Nel §2.4 del regolamento del Ministro Federale per il Sociale, la Salute, l'Assistenza e la Tutela dei consumatori, concernente misure urgenti per l'impedimento della diffusione di COVID – 19, BGBI II n. 96/2020, nella versione del BGBI II n. 151/ 2020 erano illegittime.

2. Le disposizioni dichiarate illegittime non devono essere più applicate.

II. Le domande di rimozione del §4.2 della legge federale concernente misure urgenti per l'impedimento il COVID -19, BGBI I n. 12/2020, nel testo di cui al BGBI I n. 16/2020, come quelle dirette alla dichiarazione che il § 1, al pari del § 2.4. terza ipotesi del regolamento del Ministro Federale per il Sociale, Salute, Assistenza, e Tutela dei consumatori concernente misure provvisorie per l'impedimento di COVID 19, BGBI II n. 96/ 2020, nel testo di BGBI II n. 151/2020 erano illegittimi sono rigettate.

III. Le domande sono nel resto rigettate.

IV. La federazione ( Ministro Federale per il Sociale, Salute, Assistenza, e Tutela dei consumatori ) deve rifondere alle parti agenti, tramite la loro procuratrice, le spese processuali calcolate in euro 1, 744, 20 entro 14 giorni della restante esecuzione.

---

<sup>1</sup> Corte Costituzionale ( n.d. trad.)

<sup>2</sup> Bundes – Verfassungsgericht ( Corte Costituzionale Federale) (n.d. trad.)



## Motivi della decisione

### I. Domande e procedimenti preliminari

1

1. Con le loro domande fondate sugli artt. 139.13 B-VG<sup>3</sup> e 1401,1 B-VG le parti istanti chiedono che il Verfassungsgerichtshof voglia

“1. rimuovere come contrarie alla legge l’ espressione del § 2.4 del regolamento del Ministro Federale per il Sociale, la Salute, l’Assistenza e la Tutela dei consumatori per l’impedimento della diffusione di COVID - 19, BGBl II n. 96/2020 nel testo vigente, inserito con regolamento BGBl II n. 151/ 2020, “ quando l’area clienti all’interno raggiunge un massimo di 400 mq.”, come pure quella “modificazioni della superficie dell’area clienti, che sono state proposte dopo il 7 aprile 2020, non devono essere considerate nella misurazione delle dimensioni dell’area clienti”

in via subordinata

l’espressione del § 2.4 del regolamento del Ministro Federale per il Sociale, la Salute, l’Assistenza e la Tutela dei consumatori per l’impedimento della diffusione di COVID – 19, BGBl II n. 96/2020 nel testo vigente, inserito con regolamento BGBl II n. 151/ 2020, “ quando l’area clienti all’interno raggiunge un massimo di 400 mq.”, come pure “modificazioni della superficie dell’area clienti, che sono state proposte dopo il 7 aprile 2020, non devono essere considerate nella misurazione della superficie dell’area clienti” e “ se altri stabilimenti aziendali sono vincolate dal punto di vista costruttivo ( per es., centri acquisti ), l’area clienti deve essere aggiunta agli stabilimenti aziendali se l’area clienti viene gestita fuori dall’edificio. Modifiche della superficie dell’area clienti che siano proposte dopo il 7 aprile 2020 non devono essere prese in considerazione nell’accertamento delle dimensioni dell’area clienti”

in via subordinata

rimuovere come illegittime le misure provvisorie del § 2.4 del regolamento del Ministro Federale per il Sociale, la Salute, l’Assistenza e la Tutela dei consumatori per l’impedimento della diffusione di COVID – 19, BGBl II n. 96/2020 nel testo vigente la frase, inserita con regolamento BGBl II n. 151/ 2020, la frase “modificazioni della superficie dell’area clienti, che sono state proposte dopo il 7 aprile 2020, non devono essere considerate nella misurazione delle dimensioni dell’area clienti”:

in via subordinata

dichiarare l’illegittimità delle misure provvisorie assunte col regolamento BGBl II n. 151/2020. Al §2.4 del regolamento del Ministro Federale per il Sociale, la Salute, l’Assistenza e

---

<sup>3</sup> Bundes – Verfassung ( Costituzione federale) ( n.d. trad.)



la Tutela dei consumatori per l'impedimento della diffusione di COVID – 19, BGBI II n. 96/2020 nella vigente versione, introdotta con la frase “ quando l'area clienti all'interno raggiunge un massimo di 400 mq.” e con quella “ se altri stabilimenti aziendali sono vincolate dal punto di vista costruttivo ( per es., centri acquisti ), l'area clienti deve essere aggiunta agli stabilimenti aziendali se l'area clienti viene gestita fuori dall'edificio. Modifiche della superficie dell'area clienti che siano proposte dopo il 7 aprile 2020 non devono essere prese in considerazione nell'accertamento della superficie dell'area clienti”;

in via subordinata

dichiarare l'illegittimità delle misure provvisorie assunte col regolamento BGNI II n. 151/2020. Al §2.4 del regolamento del Ministro Federale per il Sociale, la Salute, l'Assistenza e la Tutela dei consumatori per l'impedimento della diffusione di COVID - 19, BGBI II n. 96/2020, nella vigente versione, introdotta con la frase “ quando l'area clienti all'interno raggiunge un massimo di 400 mq.” e con quella “ se altri stabilimenti aziendali sono vincolati dal punto di vista costruttivo ( per es., centri acquisti ), l'area clienti deve essere aggiunta agli stabilimenti aziendali se l'area clienti viene gestita fuori dall'edificio. Modifiche della superficie dell'area clienti che siano proposte dopo il 7 aprile 2020 non devono essere prese in considerazione nell'accertamento della superficie dell'area clienti”;

in via subordinata

dichiarare l'illegittimità delle misure provvisorie assunte col regolamento BGNI II n. 151/2020. Al §2.4 del regolamento del Ministro Federale per il Sociale, la Salute, l'Assistenza e la Tutela dei consumatori per l'impedimento della diffusione di COVID – 19, BGBI II n. 96/2020 nella vigente versione, introdotta con la frase “modifiche della superficie dell'area clienti che siano proposte dopo il 7 aprile 2020 non devono essere prese in considerazione nell'accertamento della superficie dell'area clienti”;

2. dichiarare le parti di parole “ commerciale” e “produttori”nel §2.1.2 del regolamento del Ministro Federale per il Sociale, la Salute, l'Assistenza e la Tutela dei consumatori concernente misure provvisorie per l'impedimento della diffusione di COVID – 19, BGBI II n. 96/2020 nel vigente testo, modificate da ultimo con il regolamento BGBI II n. 162/ 2020;

in via subordinata

rimuovere l'ordine delle parole contenute nel § 1 del regolamento regolamento del Ministro Federale per il Sociale, la Salute, l'Assistenza e la Tutela dei consumatori concernente misure provvisorie per l'impedimento della diffusione di COVID – 19, BGBI II n. 96/2020, nel testo vigente, da ultimo modificato col regolamento BGBI Iiin. 1627 2020 “del commercio e”, come pure “dell'acquisto di beni o”

in via subordinata



rimuovere, perché contrario alla legge, il § 1 del regolamento del Ministro Federale per il Sociale, la Salute, l'Assistenza e la Tutela dei consumatori concernente misure provvisorie per l'impedimento della diffusione di COVID – 19, BGBl II n. 96/2020, nel testo vigente, da ultimo modificato col regolamento BGBl II n. 162/ 2020;

in via subordinata

dichiarare l'illegittimità delle parti di parola “commerciale” e “produttori” nel § 2.1.2 del regolamento del Ministro Federale per il Sociale, la Salute, l'Assistenza e la Tutela dei consumatori concernente misure provvisorie per l'impedimento della diffusione di COVID – 19, BGBl II n. 96/2020, nel testo vigente, da ultimo modificato col regolamento BGBl II n. 162/ 2020;

2

2. Le parti istanti hanno chiesto, inoltre, che la Corte Costituzionale voglia

“1. Rimuovere come incostituzionale il § 4.2 della legge federale concernente misure provvisorie per l'impedimento della diffusione di COVID ( Legge - provvedimento COVID – 19 ), BGBl I n. 122020, nel testo di cui al BGBl i n. 23/2020 con la frase “ se il Ministro Federale ha emanato un regolamento ai sensi del § 1, le disposizioni della legge sull'epidemia 1950, BGBl n. 186/ 1950, concernente la chiusura di stabilimenti aziendali nel quadro dell'ambito applicativo di questo regolamento non vengono in applicazione:

in via subordinata

dichiarare l'incostituzionalità del § 4.2 della legge federale concernente misure provvisorie per l'impedimento della diffusione di COVID - 19 ( Legge - provvedimento COVID – 19 ), BGBl I n. 122020, nel testo di cui al BGBl i n. 23/2020 con la frase “ se il Ministro Federale ha emanato un regolamento ai sensi del § 1, le disposizioni della legge sull'epidemia 1950, BGBl n. 186/ 1950, concernente la chiusura di stabilimenti aziendali nel quadro dell'ambito applicativo di questo regolamento non vengono in applicazione”.

3

3.A fondamento dell'ammissibilità delle loro domande le parti istanti deducono anzitutto di essere imprese commerciali austriache e che gestiscono filiali in Austria esse ricadrebbero, come imprese commerciali, sotto il § 1 del regolamento del Ministro Federale per il Sociale, la Salute, l'Assistenza e la Tutela dei consumatori concernente misure provvisorie per l'impedimento della diffusione di COVID – 19 ( di seguito: “ Regolamento- provvedimento- COVID-19- 96 ), BGBl II 96/2020. Dall'entrata in vigore di questo regolamento sarebbe vietato l'accesso all'area clienti nelle filiali. Le parti istanti non ricadrebbero sotto nessuna delle eccezioni previste nel §2.2 del regolamento-provvedimento COVID -19 – 96.

4

3.1. Nel corso dell'allentamento delle misure COVID-19 l'autorità regolamentare avrebbe previsto un'ulteriore eccezione, e cioè per imprese commerciali la cui area clienti all'interno



consista al massimo in 400 mq ( §2.4 provvedimento - regolamento - COVID 19 – 96 ). Questa specie di eccezione sarebbe entrata in vigore il 13 aprile 2020. Poiché l'area clienti di determinate filiali delle parti istanti misurerebbe, ogni volta, più di 400 mq e sarebbe situata all'interno, il divieto di accesso vigerebbe per esse ulteriormente. Inoltre l'emittente del regolamento avrebbe stabilito che modificazioni della superficie dell'area clienti, che fossero proposte dopo il 7 aprile 2020, non debbano essere prese in considerazione nell'accertamento della superficie dell'area clienti ( c.d." divieto di zonizzazione").

5

Inoltre nel regolamento- provvedimento- 96 COVID -19 sarebbero state previste diverse eccezioni per imprese commerciali e prestatrici di servizi, nelle quali sarebbe stato permesso, in modo contrario al principio di uguaglianza, l'accesso agli spazi negoziali solo del commercio di alimentari, di produttori di alimentari e di venditori rurali diretti. Alle parti istanti sarebbe, così, ulteriormente vietata la vendita di sostanze alimentari e di altri prodotti, mentre le imprese incluse nella disposizione eccezionale del § 2.Z.2 del regolamento- provvedimento 96 COVID- 19 potrebbero vendere sostanze alimentari e altri prodotti.

6

3.2. Le dette regolamentazioni sarebbero direttamente applicabili alle parti istanti e inciderebbero attualmente e sfavorevolmente nella loro sfera giuridica e precisamente nei diritti, tutelati dal punto di vista giuridico- costituzionale, all'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, alla libertà commerciale secondo l'art. 6 StGG<sup>4</sup> e all'inviolabilità della proprietà secondo l'art. 5 StGG e 11 Convenzione CEDU. Le disposizioni contestate sarebbero, invero, ancora in vigore al momento della proposizione della domanda, ma non dovrebbero avere più vigore, secondo il § 5 del regolamento- provvedimento 96 COVID-19, a partire dal 30 aprile 2020. Le disposizioni produrrebbero effetti a rapporti realizzati durante il loro spazio temporale di vigore. Anche secondo la giurisprudenza del Verfassungsgerichtshof non sarebbe impossibile che che disposizioni cessate nel vigore incidano attualmente nella sfera giuridica dell'istante. Alle parti istanti sarebbe attualmente vietato concedere l'accesso ai loro locali commerciali, quando l'area clienti abbia una superficie maggiore di 400 mq. Questa situazione non potrebbe più essere eliminata dopo la cessazione del vigore delle disposizioni e proseguirebbe. La parti istanti non potrebbero, al momento, concludere contratti di vendita in queste filiali; la vendita *online* non sarebbe per esse un'adeguata alternativa.

7

Secondo la giurisprudenza del VerfGH un istante sarebbe inciso nella sua sfera giuridica da una regolamentazione di cessato vigore quando la disposizione impugnata venga in applicazione a contratti conclusi nello spazio temporale del suo vigore. Lo stesso dovrebbe valere quando non possano essere conclusi contratti a causa della disposizione impugnata. Dovrebbe, inoltre, essere considerato il breve tempo di durata del regolamento-provvedimento 96 COVID-19; se il VerfGH dovesse negare il carattere diretto dell'incidenza il regolamento contestato non sarebbe controllabile. Non sarebbe possibile alle parti istanti proporre le censure al VerfGH in altra via.

8

3.3. Nel merito, le parti istanti ritengono che le parti di parola e le espressioni contestate del regolamento- provvedimento 96 COVID-19 violino il principio di uguaglianza *ex art. 2 StGG*

---

<sup>4</sup> *Staatsgrundgesetz, Legge Fondamentale dello Stato ( n.d. trad.)*



e 7.1 B-VG, il diritto alla libertà dell'esercizio d'impresa *ex art. 6 StGG*, e all'inviolabilità della proprietà *ex artt. 5 StGG e 11 Convenzione CEDU*.

9

La disciplina del § 2.4 del regolamento-provvedimento 96 COVID-19, secondo la quale le imprese commerciali con un'area clienti di più di 400 mq non sarebbero comprese nell'attuale allentamento, sarebbe arbitraria e priva di qualunque reale giustificazione. Non sarebbe rilevabile alcun motivo del perché il rischio d'infezione debba essere più alto in aree clienti di superficie maggior di 400 mq. Le misure sulla prevenzione del contagio potrebbero essere sospese anche in imprese di grandi dimensioni, se non venissero meglio trasposte; fra l'altro potrebbe essere meglio assicurato il distanziamento fisico. Il pericolo di un'infezione sarebbe maggiore in imprese commerciali di piccola dimensione. La superficie di un'area clienti non sarebbe, perciò, un criterio di distinzione idoneo, perché il pericolo di epidemia si differenzerebbe fortemente a seconda della conformazione spaziale dell'area clienti. Inoltre non vi sarebbe nessuna reale giustificazione per la differenziazione tra quelle imprese commerciali che presentassero solo 400 mq di area clienti e quelle che a avessero tardivamente ridotto le loro aree clienti. La tutela contro l'infezione potrebbe essere effettuata in misura uniforme in aree clienti successivamente ridotte. Una successiva riduzione delle aree clienti non innalzerebbe il pericolo di contagio. Inoltre non sarebbe obiettivo che l'autorità autrice del regolamento consenta senza limiti a commercianti di sostane alimentari, che commerciano anche altri prodotti, di vendere prodotti a clienti, mentre ad imprese che offrano anche alimentari oltre ad altri prodotti, sia vietata la vendita di tali prodotti. Non sussisterebbero motivi condivisibili del perché solo determinate imprese possano continuare a vendere alimentari.

10

Un'incidenza nella libertà d'impresa sarebbe ammissibile solo se ciò fosse imposto da un pubblico interesse, adatto al raggiungimento dello scopo, adeguato ed anche realmente giustificato. Sarebbe, invero, fondamentalmente condivisibile che i rallentamenti venissero introdotti passo per passo; la scelta differenziazione a seconda della grandezza delle imprese commerciali sarebbe, però - come viene espresso nelle idee sul principio di uguaglianza - non adatto per raggiungere questo scopo. Più grandi imprese commerciali potrebbero garantire la tutela contro l'infezione per lo meno altrettanto bene, se non addirittura meglio. La differenziazione non sarebbe neanche necessaria perché sarebbero presenti mezzi più moderati, ad esempio la delimitazione del numero di clienti o l'obbligo di portare una protezione bocca-naso. Non sussisterebbe un'adeguata relazione tra l'interesse pubblico e la limitazione dei diritti fondamentali delle parti istanti. Non sussisterebbe, inoltre, un pubblico interesse a che solo determinate imprese possano vendere alimentari. Inoltre una previsione di eccezione, secondo cui solo determinati imprenditori possono vendere alimentari, non sarebbe necessaria per il raggiungimento del fine perseguito dall'autore del regolamento.

11

L'attuata limitazione del diritto di proprietà sarebbe anche sproporzionata perché, da una parte la distinzione a seconda della grandezza dell'impresa, come il divieto della zonizzazione, non sarebbero criteri appropriati, dall'altra solo determinate imprese potrebbero vendere alimentari.

12

3.4. Il § 4.2 del regolamento-provvedimento 96 COVID-19 sarebbe lesivo del diritto all'inviolabilità della proprietà *ex art. 5 StGG e 11 CEDU*, oltre che del principio di uguaglianza secondo gli artt. 2 StGG e 7 B-VG.



Il §4.2 del regolamento-provvedimento 96 COVID-19 prevederebbe che le disposizioni della legge sulle epidemie del 1950 non verrebbero in applicazione quando il Ministro Federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori emetta un regolamento secondo il §1 della legge-provvedimento COVID-19. Il Ministro federale avrebbe più volte fatto uso di questo potere regolamentare, in particolare col regolamento-provvedimento 96 COVID-19. Il regolamento-provvedimento 96 COVID-19 inciderebbe direttamente e in modo pregiudizievole nella sfera giuridica delle parti istanti e ai relativi diritti fondamentali menzionati.

Le parti istanti sarebbero destinatarie della legge-provvedimento COVID-19; le disposizioni della legge sulle epidemie del 1950 non sarebbero più applicabili alle parti istanti in forza del §4.2 della legge-provvedimento COVID-19 ( nel testo del regolamento-provvedimento 96 COVID-19; in particolare, esse non potrebbero pretendere un rimborso secondo il § 32 della legge sulle epidemie del 1950, nonostante non possano più esercitare la loro attività d'impresa. Tra divieti di accesso e chiusure secondo la legge sulle epidemie del 1950 non esisterebbe alcuna differenza, una volta che, in entrambi i casi, i clienti non possono accedere alle aree di vendita. Il §4.2 legge-provvedimento COVID-19 ( nel testo del §1 regolamento-provvedimento 96 COVID-19 ) inciderebbe, così, in modo pregiudizievole nella sfera giuridica delle parti istanti. Non vi sarebbe per esse nessuna ipotizzabile via giurisdizionale per presentare censure al VerfGH. In particolare non sarebbe per essi ipotizzabile instaurare un procedimento sanzionatorio-amministrativo secondo il § 3 della legge – provvedimento COVID-19.

3.5.Riguardo alla prospettata violazione del diritto all'inviolabilità della proprietà ex art. 5 StGG e 11 CEDU, le parti istanti deducono in modo riassuntivo che le eccezioni all'applicabilità delle regolamentazioni della legge sulle epidemie del 1950 non sarebbero idonee a raggiungere lo scopo pubblico perseguito del contenimento della diffusione di COVID-19. In base ai materiali sulla legge-provvedimento COVID-19 si sarebbe messo in evidenza che le regolamentazioni nella legge sulle epidemie del 1950 sarebbero insufficienti o anche limitate. Dovevano, perciò, essere rese possibili quelle misure che sarebbero incondizionatamente necessarie per impedire la diffusione della malattia. Lo scopo della legge-provvedimento COVID-19 sarebbe stata, così, la creazione di meccanismi di tutela aggiuntivi. Questo scopo, d'altra parte, sarebbe stato possibile anche senza la regolamentazione limitativa del §4.2 legge-provvedimento COVID-19. Anche secondo la legge sulle epidemie del 1950 potevano essere chiusi stabilimenti aziendali; in questo caso la legge sulle epidemie del 1950 avrebbe previsto un indennizzo che doveva essere determinato al reddito economico d'impresa presumibilmente determinabile. Inoltre dovevano essere restituite dalla Federazione le retribuzioni ai lavoratori che avevano proseguito.

Le parti istanti avrebbero perso del tutto i loro diritti a indennizzo secondo il § 32 della legge sulle epidemie del 1950 per l'esplicita esclusione dell'applicabilità di tale legge. Non sarebbero loro garantiti diritti alternativi di identica consistenza. Sarebbe impensabile che l'eliminazione del diritto a indennizzo sia idoneo a contenere in qualunque modo la diffusione di COVID-19. Il §4.2 legge-provvedimento COVID-19 perseguirebbe solo lo scopo di tagliare pretese di indennizzo, materia in cui si sarebbe inciso nel diritto tutelato sotto il profilo giuridico-costituzionale di inviolabilità della proprietà. Il pregiudizio patrimoniale derivante dal divieto di accesso dovrebbe essere sopportato interamente dalle parti istanti.



3.6. Il §4.2 della legge-provvedimento COVID-19 violerebbe anche il principio di uguaglianza, perché, fin dall'inizio, numerose imprese sarebbero state chiuse d'autorità con riferimento alla legge sulle epidemie del 1950. Solo alla fine di marzo il Ministro Federale per il Sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori avrebbe emesso un regolamento secondo il §1 legge-provvedimento COVID-19, in relazione al quale sarebbero escluse le pretese d'indennizzo secondo la legge sulle epidemie del 1950. A quelle imprese che sarebbero state chiuse secondo la legge sulle epidemie del 1950 spetterebbe l'intero indennizzo, mentre le parti istanti non avrebbero un diritto ad indennizzo. Una tale disparità di trattamento non sarebbe effettivamente giustificata, perché le chiusure di aziende secondo la legge sulle epidemie del 1950 non sarebbero comparabili coi divieti di accesso secondo la legge-provvedimento COVID-19. Le parti istanti avrebbero potuto confidare aver potuto ricevere gli indennizzi secondo la legge sulle epidemie del 1950. Non sarebbe sostenibile in alcun modo perché in questo contesto debbano essere meglio trattate determinate indennità. Non sarebbe ravvisabile una effettiva giustificazione. Nel §1.1 della legge sulle epidemie del 1950 sarebbero previste, fra l'altro, MERS-COV e SARS. Non sarebbe chiaro perché COVID-19 debba essere trattato diversamente da quelle infezioni. Si tratterebbe di una differenziazione non oggettiva.

18

4. Il Governo Federale ha reso, nei procedimenti protocollati G 202/2020, V 408/ 2020, una osservazione nella quale esso contesta l'ammissibilità di eventuali domande, ove queste mirino alla dichiarazione di contrarietà alla legge o alla costituzione. Nei procedimenti protocollati G 212/2020, V 414/ 2020 G 213/ 2020, V 415/2020 il Governo Federale ha, parimenti, presentato dichiarazioni nelle quali egli rifiutava la sua osservazione nel procedimento protocollato G 202/ 2020, V 408/ 2020.

19

4.1. Nel merito il Governo Federale deduce che le parti istanti avrebbero sostenuto una disparità di trattamento non obiettiva tra COVID-19 e altre malattie con obbligo di denuncia secondo la legge sulle epidemie del 1950. Il Governo Federale si riferirebbe, in questo contesto, al fatto che il COVID-19, con decreto del Ministro Federale per il Sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori concernente malattie trasmissibili con obbligo di denuncia nel 2020, BGBl II 15/2020, sarebbe stato inserito nella lista delle malattie con denuncia obbligatoria ai sensi del § 1 legge sulle epidemie del 1950. Eccettuato il §4.2 legge-provvedimento COVID-19 sarebbero, perciò, applicabili al COVID-19 anche le disposizioni della legge sulle epidemie 1950.

20

Inoltre il trattamento differenziato delle malattie indicate dalle parti istanti sarebbe motivato da differenze e particolarità dei relativi agenti patogeni. In verità, la letalità di COVID-19 sembrerebbe essere minore del caso MERS, ma la trasmissibilità sarebbe certamente maggiore. Il COVID-19 sarebbe anche più diffuso di SARS; inoltre col COVID-19 sarebbero decedute anche più persone. Già per questi motivi il Governo Federale sarebbe dell'avviso che nel quadro del suo spazio operativo rientrerebbe trattare diversamente il COVID-19 e emanare regolamentazioni adeguate ai fatti per dominare la nuova situazione di pericolo. Inoltre il Governo Federale fa riferimento alle sue osservazioni nei procedimenti protocollati presso il VerFGH ai numeri G 180/ 2020 e altri e G 195/ 2020, che esso ha allegato alla sua osservazione.

21





4.2. Nelle sue osservazioni nei procedimenti protocollati presso il VerfGH G 180/ 2020 e altri e G 195/ 2020 il Governo federale deduce per quanto riguarda il presente procedimento-riassuntivamente quanto segue:

22

4.2.1. La non applicabilità delle disposizioni della legge sulle epidemie 1950 sull'indennizzo per l'andamento del reddito non deriverebbe dai §§ 1 e 2, ma dal § 4.2 della legge-provvedimento COVID-19. Secondo l'avviso del Governo Federale le disposizioni non sarebbero non obiettive.

23

4.2.2. Nel caso di COVID-19 non si tratterebbe di una malattia che potrebbe essere trasmessa da uomo a uomo facilmente e in modo inosservato, prima dell'inizio dei sintomi e per la quale non esisterebbe ancora una sufficiente immunità per la popolazione. Dei sintomi più frequenti fanno parte febbre, tosse secca, dolori al collo e depressione. I decorsi della malattia variano assai fortemente, da decorsi asintomatici a gravi infiammazioni polmonari e esito mortale.

24

Dopo la prima comparsa di COVID-19 in Austria il 25 febbraio 2020 si sarebbe giunti ad un fulmineo aumento dei casi di malattia. Mentre nella 10a settimana del calendario (dal 2 all'8 marzo 2020) il numero dei nuovi ammalati accertati sarebbe aumentato mediamente di 17 al giorno (in totale 119 in questa settimana), questo sarebbe stato mediamente di 140 al giorno (in totale 982) nell'11a settimana del calendario (dal 9 al 15 marzo 2020), riguarderebbe tutti i Länder federali e non sarebbe stato localmente delimitabile. Il numero totale dei contagiati sarebbe arrivato così, giornalmente, ad una media del 25%. Un tale aumento significherebbe una crescita esponenziale, nella quale il numero di casi si sarebbe raddoppiato in poco più di tre giorni. Anche visto su scala mondiale le percentuali di crescita attuali nell'UE sarebbero state al massimo. Il 20 marzo 2020 lo scoppio di COVID-19 sarebbe stato classificato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) come pandemia.

25

Nella valutazione del rischio dell'European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) del 20 marzo 2020 sarebbero confluiti specialmente dati ed esperienze da altri paesi colpiti. In Cina sarebbero stati allora registrati, nell'80% dei casi, decorsi da miti a moderati. In quasi il 14% dei casi si sarebbe giunti a decorsi gravi e il 6% di tutti i casi sarebbero piombati in uno stato critico. La mortalità sarebbe arrivata per la Cina al 2,3% e per l'Italia al 2,8%. La più alta mortalità si sarebbe verificata in persone più anziane, soprattutto in gruppi di anziani di oltre 80 anni. Soprattutto in persone con precedenti malattie (alta pressione sanguigna, diabete, cancro, ecc.) sarebbero state osservate gravi decorsi. I bambini si sarebbero esposti a pericolo di contagio come gli adulti. Negli stessi sarebbero stati osservati, per lo più, decorsi miti. Il rischio di un grave contagio relativamente ad un'infezione COVID-19 per persone in Europa/ Europa Occidentale e nel Regno Unito sarebbe stato considerato dall'ECDC moderato per la generale popolazione e alto per adulti più anziani e persone con affezioni fondamentali croniche. Inoltre il rischio di un sovraccarico dei sistemi nazionali della salute e del rischio connesso alla diffusione del COVID-19 è stato ritenuto alto in istituzioni sanitarie e sociali con grandi gruppi di popolazione messi a rischio.

26

L'Istituto Robert Koch (Berlino) riconoscerebbe - partendo da più differenti studi - un numero di base di riproduzione tra 2,4 e 3,3. Ciò significherebbe che da un caso deriverebbero da 2,4 a 3,3 infezioni. Ma ciò significherebbe anche che, in numero di



riproduzioni di base di circa 3 circa due terzi dovrebbero essere impediti di portare l'epidemia fuori controllo.

27

Con riferimento a questa situazione di dati e della ponderazione del rischio dell'allora situazione epidemiologica, e della valutazione del rischio, oltre agli sviluppi attesi, sarebbero indicati dall'ECDC e dagli esperti nell'*équipe* consulenti della Taskforce Corona presso il Ministero Federale per il Sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori specialmente misure nell'ambito del "social distancing" (minimizzazione di contatti fisici e un po' più tardi anche "physical distancing"; per es. con rifiuto di stabilimenti, chiusura di scuole, evitare contatti interpersonali e attività di viaggio non necessari), come indispensabili per frenare l'avanzamento esponenziale della pandemia e il reale pericolo di un sovraccarico del sistema sanitario austriaco a causa del grande numero di contagiati da una parte, e per impedire l'infezione del personale medico e infermieristico dall'altra.

28

Per contrastare la rapida diffusione del contagio sarebbe stato perciò necessario evitare la diffusione del virus con una significativa riduzione dei contatti interumani e l'osservanza di una distanza di almeno un metro nei contatti non evitabili, il che avrebbe dovuto avvenire rapidamente sulla base della diffusione di COVID-19 esistente, allo stesso tempo e nell'intera Austria. L'efficacia del "social distancing" sarebbe, infatti, al massimo quando, insieme alla pandemia, vi sia una significativa diminuzione dei contatti.

29

4.2.3. Per una rapida, ed estesa alla federazione, applicazione del "social distancing" sarebbero "insufficienti o addirittura minimamente parziali" le misure della legge sulle epidemie 1950, come esposto nelle spiegazioni sulla relativa richiesta d'iniziativa della legge-provvedimento COVID-19 (IA 396/A 27. GP, 11). Le misure giuridiche che sarebbero previste nella legge sulle epidemie 1950, non sarebbero affatto interpretate per ridurre all'improvviso i contatti interpersonali all'intera Austria. In particolare, non deriverebbe dalla maggior parte degli stabilimenti aziendali uno speciale pericolo per la diffusione di COVID-19, che giustificerebbe una limitazione o chiusura di aziende ai sensi del § 20 legge sulle epidemie 1950. Anche le limitazioni del traffico ai sensi del § 24 legge sulle epidemie 1950 potrebbero essere disposte solo se in un determinato territorio risultasse un aumento continuo di infezioni. Questa statuizione potrebbe, però, non essere considerata come sufficiente fondamento legale per la necessaria, generale riduzione del numero dei contatti tra persone.

30

Per questo motivo sarebbe stato obbligatorio, secondo l'avviso del Governo federale, adottare le misure in questione per combattere la diffusione di COVID-19, al fine di poter gestire nel miglior modo possibile le specifiche esigenze nella lotta contro COVID-19. In questo contesto si farebbe riferimento al fatto che queste misure sarebbero, tanto nel loro ambito spaziale, quanto in quello temporale, limitate all'incondizionatamente necessario, e sarebbero applicabili solo in quanto ciò fosse necessario per impedire la diffusione di COVID-19, ed avessero validità soltanto temporalmente limitata, fino alla fine dell'anno 2020.

31

4.2.4. La necessità delle misure adottate per il contenimento della pandemia si rispecchierebbe anche nel loro successo, come emergerebbe dallo stato dei dati: dopo che, il giorno dell'entrata in vigore della legge-provvedimento (16 marzo 2020) si sarebbero dovuti conteggiare oltre



200 contagi al giorno, con un valutato numero di effettive riproduzioni di oltre 2,5, e il numero dei nuovi contagi al giorno avrebbe raggiunto il suo culmine il 26 marzo 2020 con oltre 1000 contagi, dal 17 aprile 2020, di meno di cento persone; dal 5 aprile 2020 tra 1 e 0,5. Anche un raffronto internazionale dei numeri in discesa mostrerebbe che con le misure adottate sulla base della legge-provvedimento COVID-19 sarebbe potuta impedire un diffusione senza freni del virus, in modo tale da non condurre in nessun tempo il sistema sanitario ai suoi limiti di sovraccarico.

32

Inoltre sarebbero state adottate, col “Corona-Hilfspaket”; numerose misure di sostegno per compensare le conseguenze economiche negative della pandemia per le imprese implicate, , come ad esempio l’estensione del lavoro a termine, misure finanziarie per il mantenimento della solvibilità superamento di difficoltà liquidatorie di imprese, contributi del fondo di difficoltà, oltre a sgravi ed agevolazioni per imprese da un punto di vista giuridico-tributario. Secondo l’avviso del Governo Federale le disposizioni contestate si rivelerebbero, pertanto, effettivamente giustificate.

33

4.2.5. Secondo l’avviso del Governo federale non sussisterebbe neanche una violazione della tutela dell’affidamento.

34

Il VerfGH avrebbe da ultimo, nella sua sentenza del 18 giugno 2019, G 159/2018 e a., confermato la sua opinione che il mero affidamento alla permanenza immutata della situazione giuridica presente, come tale, non genererebbe una speciale tutela giuridico-costituzionale. Resterebbe, invece, rimesso alla legislazione, sulla base dello spazio operativo politico-giuridico ad esso spettante, modificare la situazione giuridica anche a svantaggio dell’interessato. Soltanto in presenza di speciali circostanze sussisterebbe la tutela dell’affidamento ai limiti giuridico-costituzionali della legislazione, così, in particolare, quando all’interessato debba essere data occasione, per impedire avvenimenti non oggettivi, di adeguarsi al tempo giusto alla nuova situazione giuridica. Circostanze fondanti tutela dell’affidamento possono ricorrere, secondo la giurisprudenza del VerfGH, nel fatto che effetti giuridici modificati (svantaggiosi per i destinatari delle norme) possano essere ricollegati retroattivamente a circostanze di fatto verificatesi nel passato ( Racc. VerfGH, 13.020/ 1992, 16. 850/2003) o che la legislazione incida improvvisamente ed intensivamente, in modo sfavorevole, in pretese giuridiche alle quali i destinatari delle norme potevano correttamente adeguarsi secondo la definizione del loro scopo ( come a prestazioni pensionistiche di determinato livello ( Racc. VerfGH, 11.288 / 1987, 16. 764/2002, 17. 254/ 2004 ) o che la legislazione abbia indotto i destinatari della norma a disposizioni che abbiano con un successivo provvedimento abbia frustrato queste nell’affidamento alla situazione giuridica a disposizioni sopravvenute alla situazione giuridica o sottratto il loro effetto ( Rac. VerfGH, 12. 944/ 1991, 13.665/ 1993, 16. 452/ 2002). Nelle sentenze in Racc. 12.944/ 1991 e 13.655/ 1993 vi sarebbero state, rispettivamente, per le norme sottoposte ad esame, speciali circostanze che avrebbero portato ad un contrasto col principio di uguaglianza: non già il mero desiderio di disposizioni potrebbe essere un momento costitutivo dell’affidamento, ma solo lo stimolo ad investimenti concreti, come ad esempio l’acquisto di un veicolo da trasposto merci silenzioso ( Racc. VerfGH 12.944/ 1991 ) o la costituzione di riserve ( Racc. VerfGH, 13.655/ 1993 ).

35



Non sarebbe stato creato uno stimolo comparabile con la legge sulle epidemie 1950, la cui non applicabilità le parti istanti censurano. Secondo l'avviso del Governo federale sembrerebbe proprio inconcepibile considerare in tal senso le disposizioni della legge sulle epidemie 1950. Lo "stimolo" che sarebbe stato creato con questa sarebbe, cioè, quello di condurre un'impresa commerciale, che comporti uno speciale pericolo per la diffusione di una malattia, a confidare, in tale situazione, che in caso di chiusura dell'azienda verrebbe indennizzata per la perdita del profitto. Ciò renderebbe chiaro che non sussisterebbe un affidamento a priori, tutelato dal diritto costituzionale, riguardo a tali discipline, che si riferirebbero ad eventi imprevedibili.

36

Con le disposizioni censurate, inoltre, non sarebbero state previste conseguenze retroattivamente sfavorevoli, ma solo chiarito che la non applicabilità delle disposizioni della legge sulle epidemie 1950 concernenti la chiusura di stabilimenti aziendali avrebbe avuto vigore già dal 16 marzo 2020 soltanto nell'ambito applicativo del regolamento ai sensi del §1 della legge-provvedimento COVID-19 ( cfr., in tal senso, i chiarimenti di cui a IA 397/a 27. GP, 41 ). Questo chiarimento avrebbe come conseguenza che l'ambito applicativo della legge sulle epidemie 1950 ( ivi compresa la regolamentazione concernente la perdita di profitto ) sia ampio.

37

4.2.6. Secondo avviso del Governo federale non ricorrerebbe una violazione del principio di uguaglianza perché la regolamentazione del §4.2 legge-provvedimento COVID-19 non sarebbe in contrasto col § 3 di questa disposizione. Il §4.3 della legge-provvedimento COVID-19 stabilirebbe che con la legge-provvedimento COVID-19 non si sarebbe derogato alla legge epidemie 1950. Col § 4.2 legge-provvedimento COVID-19 si sarebbe, invece, stabilito che le disposizioni della legge sulle epidemie 1950, concernenti la chiusura di stabilimenti aziendali non venissero in applicazione quando il Ministro Federale competente avesse emesso un regolamento ai sensi del §1 legge-provvedimento COVID-19. Ciò significherebbe che la legge epidemie 1950 resterebbe ulteriormente in vigore, in principio, anche nello spazio di validità temporale; però, quelle disposizioni della legge epidemie 1950, che concernerebbero la chiusura di stabilimenti aziendali, non sarebbero, temporaneamente, da applicare nel quadro dell'ambito applicativo del regolamento ex §1 legge-provvedimento COVID-19. Al di fuori dell'ambito di applicazione di questo regolamento queste disposizioni dovrebbero essere regolarmente applicate, il che, nel resto, sarebbe spiegato anche dai chiarimenti alla relativa richiesta d'iniziativa ( IA 397/A 27. GP, 41 ). Anche dopo la cessazione del vigore del regolamento ex §1 legge-provvedimento COVID-19 e della legge-provvedimento COVID-19, con decorrenza dal 31 dicembre 2020 dette disposizioni della legge epidemie 1950 sarebbero – nuovamente – applicabili. Non sussisterebbe, quindi, una contraddizione tra il § 4.2 e il § 4.3 della legge-provvedimento COVID-19. Già per questo motivo non sussisterebbe l'affermata illegittimità.

38

Neanche sotto altro profilo ricorrerebbe una violazione del principio di uguaglianza secondo gli artt. 2 StGG e 7 B.VG. I divieti di accesso secondo il § 1 legge-provvedimento COVID-19 non sarebbero equiparabili alle chiusure di aziende secondo il §20 legge epidemie 1950. Non esisterebbe una "vittima speciale" con obbligo di indennizzo nel senso della giurisprudenza del VergGH. Questa presupporrebbe un disparità di trattamento non oggettiva, il cui peso verrebbe posto solo a carico di un singolo o di un ( piccolo ) gruppo di persone, Con le



disposizioni censurate, però, sarebbero interessati in uguale misura tutti gli stabilimenti aziendali.

39

4.2.7. Secondo l'avviso del Governo Federale non sussisterebbe neanche una violazione del principio dell'inviolabilità della proprietà *ex art. 5 StGG*. Le limitazioni della proprietà determinate dalle disposizioni impugnate servirebbero allo scopo dell'impedimento di COVID-19 e si collocherebbero, perciò, nell'interesse pubblico della tutela della salute. A differenza delle espropriazioni nelle limitazioni della proprietà un obbligo di indennizzo esisterebbe solo in interventi specialmente gravosi. Nel presente caso non ricorrerebbe un'espropriazione, né formale, né sostanziale, perché i divieti di accesso non investirebbero pienamente l'utilizzazione delle aziende e anche perché sarebbero limitati al tempo assolutamente necessario. Non ricorrerebbe, inoltre, neanche una "vittima speciale" nel senso della giurisprudenza del VerfGH.

40

5. Il Ministro Federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori contesta le presentate deduzioni nelle quali egli contesta le dedotte violazioni di legge

41

Sull'ammissibilità il Ministro Federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori deduce che le norme regolamentari impugnate non incidono attualmente e direttamente nella sfera giuridica delle parti istanti, perché le stesse non avrebbero più vigore. I divieti d'accesso ivi previsti sarebbero perciò già venuti meno. Inoltre, le parti istanti dedurrebbero nelle loro domande soltanto rilievi complessivi contro le disposizioni regolamentari impugnate, ma queste però, non sarebbero conformi alle relative domande. Le domande subordinate aventi ad oggetto il §1 del regolamento-provvedimento COVID-19 sarebbero troppo limitate, perché il § 2 del regolamento-provvedimento COVID-19, nel caso di un annullamento, subirebbe un ampio contenuto privo di senso.

42

Nel merito, il Ministro Federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori è dell'avviso che le censure dedotte non siano pertinenti. Sarebbe stato necessario, nell'idea della tutela della salute, adottare misure a tappeto per la maggior possibile riduzione dei contatti sociali. Dal divieto generale di accesso sarebbero eccettuati solo quegli spazi che servirebbero al mantenimento dell'assistenza di base. La necessità delle misure sarebbe continuamente verificata con l'apposizione di limiti temporali.

43

Il basarsi sulla superficie dell'area clienti sarebbe anche un idoneo elemento differenziatore. Come per la limitazione ad un cliente per 20 mq. Sarebbe garantito che la diffusione di COVID-18 possa venir impedita. La determinazione dei limiti di 400 mq. Sarebbe compresa nello spazio valutativo dell'autore del regolamento e si troverebbe anche un'altre disposizioni dell'ordinamento giuridico. La differenziazione a seconda della superficie dell'area clienti sarebbe stata, perciò, idonea al raggiungimento del fine perché sarebbe intervenuta per limitare il numero dei contatti sociali. Al riguardo sarebbe in primo piano meno la problematica della distanza sufficiente piuttosto che l'aumento, con questa connesso, dell'aumento della mobilità. Sarebbe anche oggettivamente giustificato che non sarebbero da prendere in esame modifiche edilizie successive, perché stabilimenti più grandi attirerebbero



più clienti, così che si potrebbe giungere ad una “situazione di cruna dell’ago” negli spazi d’ingresso.

## II Situazione giuridica

44

1.La legge federale concernente misure provvisorie per l’impedimento della diffusione di COVID-19 ( legge- provvedimento COVID-19) , BGBl I 12/ 2020, nel testo di BGBl I 16/2020 ha il seguente tenore:

“ Accesso a stabilimenti aziendali al fine dell’acquisto di beni e servizi e a luoghi di lavoro

§1. Nella comparsa di COVID-19 il il Ministro Federale per il sociale, la salute, l’assistenza e la tutela dei consumatori può vietare con regolamento l’accesso a stabilimenti aziendali o solo di determinati stabilimenti aziendali al fine dell’acquisto di beni e di servizi, o a luoghi di lavoro nel senso del §2.3 della legge sulla tutela delle lavoratrici, in quanto ciò sia necessario per l’impedimento della diffusione di COVID-19. Nel regolamento può essere previsto in quale numero e in quale tempo possa essere consentito l’accesso a quegli stabilimenti aziendali che sono esclusi dal divieto di accesso.

### Accesso a determinati luoghi

§2a. (1) Gli organi del servizio pubblico di sicurezza devono sostenere le autorità ed organi competenti secondo questa legge federale nella loro richiesta nell’espletamento dei compiti ad essi prescritti, eventualmente per l’esecuzione delle previste misure, se necessario con l’uso di mezzi coercitivi.

(2) Quando, secondo il giudizio specialistico delle autorità competenti, secondo questa legge federale, nel quadro dell’assistenza prevista per gli organi del servizio pubblico di sicurezza, è prevista una messa in pericolo, secondo la specie della malattia trasmissibile e delle sue possibilità di trasmissione, che può venire combattuta solo con speciali misure di tutela, le autorità competenti secondo questa legge federale sono tenute ad assumere adeguate misure protettive.

### Disposizioni penali

§3. (1) Chi accede ad uno stabilimento aziendale, l’accesso al quale è vietato secondo il § 1, commette una violazione amministrativa e deve essere punito con una sanzione pecuniaria fino a 3 600 euro.

(2) Chi, quale titolare di uno stabilimento aziendale, non si prende cura a che non si acceda agli stabilimenti aziendali, ai quali l’accesso è vietato ai sensi del §1, commette una violazione amministrativa e deve essere punito con una sanzione pecuniaria fino a 30 000 euro. Chi, quale titolare di uno stabilimento aziendale, non prende cura che l’accesso allo stabilimento non avvenga oltre il numero di persone previsto nel regolamento, commette una violazione amministrativa e deve essere punito con una sanzione pecuniaria fino a 3 600 euro.

(3) Chi accede ad un luogo, l’accesso al quale è vietato secondo il § 2, commette una violazione amministrativa e deve essere punito con una sanzione pecuniaria fino a 3 600 euro.

### Entrata in vigore

§4.(1) Questa legge federale entra in vigore con la decorrenza del giorno della pubblicazione e cessa di aver vigore col decorso del 31 dicembre 2020.



(1a) Il par. 2 nel testo della Legge federale BGBl I n. 16 / 2020 entra in vigore retroattivamente il 16 marzo 2020.

(2) Se il Ministro Federale ha emanato un regolamento ai sensi del §1, non vengono in applicazione le disposizioni della legge epidemie 1950. BGBl n. 186/ 1950, aventi ad oggetto la chiusura di stabilimenti aziendali nel quadro dell'ambito applicativo di questo regolamento.

(3) Le disposizioni della legge epidemie 1950 restano salve.

(4) Possono essere emanati regolamenti, sulla base di questa legge federale, prima della sua entrata in vigore, ma non possono, però entrare in vigore prima di questa.

#### Esecuzione

45

§5. Dell'esecuzione di questa legge federale è incaricato il il Ministro Federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori.

46

2.. La legge federale avente ad oggetto misure provvisorie per l'impedimento della diffusione di COVID-19 ( legge-provvedimento- COVID-19) BGBl I 12/2020, nel testo di BGBl I 23/2020, ha il seguente tenore ( la disposizione impugnata nella terza domanda principale è sottolineata):

“§1 L'accesso ad aree clienti di stabilimenti aziendali di imprese commerciale e prestatrici di servizi, oltre che di aziende di tempo libero e di sport destinate all'acquisto di beni o di richiesta di servizi o all'utilizzazione di aziende del tempo libero e sportive è vietato.

§2.(1) Il §1 non vale per i seguenti settori;

1. farmacie pubbliche
2. commercio di alimentari ( compresi punti vendita di produttori di alimentari ) e venditori al minuto di prodotti edili
3. drogherie e mercati di drogheria
4. vendita di prodotti per la medicina e articoli sanitari, ausiliari della medicina e mezzi di soccorso
5. prestazioni di salute e di cure
6. servizi per persone con impedimenti che siano forniti dai Länder nel quadro delle leggi sull'aiuto agli impediti, sull'aiuto sociale, sulla partecipazione e sulle pari opportunità
7. servizi medico-veterinari
8. vendita di cibi per animali
9. vendita e manutenzione di prodotti di sicurezza e di emergenza
10. servizi di emergenza
11. commercio di prodotti agricoli, ivi comprese messe all'asta di animali da macello oltre ad attività di giardinaggio e il commercio di prodotti della terra con sementi, foraggi e mezzi di concimazione
12. stazioni di rifornimento e vie d'acqua annesse
13. banche
14. prestatori di servizi postali, compresi i loro partners di posta, quando questi ricadono nelle eccezioni del §2, oltre a uffici di operazioni postali nel senso del §3Z.7 PMG, che sono gestiti da un comune o si trovano in comuni nei quali la distribuzione non può essere gestita da nessun altro ufficio postale diverso da quelli previsti nel § 2, ma esclusivamente per la prestazione di servizi postali e delle attività consentite al §2, e la telecomunicazione
15. servizi in relazione con l'amministrazione della giustizia



16. servizi di consegna
17. traffico pubblico
18. negozi di tabacco e chioschi di giornali
19. servizi d'igiene e di pulizia
20. aziende di ritiro rifiuti
21. officine autoveicoli e biciclette
22. commercio di materiali da costruzione, ferro e legno, mercati di costruzioni e giardinaggio
23. stabilimenti di concessione in pegno e commercio di metalli preziosi.

(2) Le eccezioni dei n. da 1 a 3, 4, 8, 9, 11, 22-23, oltre a quelle del par. 4 sono valide nei giorni lavorativi dalle ore 07,40 fino alle 19.00. Restano non modificate regole di tempi d'apertura più ristrette in forza di altre norme giuridiche.

(3) Le eccezioni 1 e 2 valgono nei giorni lavorativi dalle ore 7.40 fino alle 19.00, ove si non si tratti di un punto vendita di produttori di alimentari. Restano immutate regole di tempi d'apertura più ristrette in forza di altre norme giuridiche.

(4) Il § 1 non vale, salvo il par.1, per l'area clienti di altri stabilimenti aziendali del commercio, quando l'area clienti all'interno misura al massimo 400 mq. Quando altri stabilimenti sono da considerare come altri stabilimenti aziendali, quelli che sono destinati alla riparazione o alla preparazione di beni. Se gli altri stabilimenti aziendali sono soggetti alle norme sulle costruzioni ( ad.es. centri acquisti ) deve essere conteggiata congiuntamente l'area clienti degli stabilimenti aziendali, quando l'area clienti viene inserita oltre il progetto vincolato alle norme costruttive. Le modifiche della superficie dell'area clienti che sono state proposte dopo il 7 aprile 2020 devono restare non considerate nell'accertamento della superficie dell'area clienti.

(5) Il par. 1 si applica solo quando vengono osservati i seguenti presupposti:

1. I collaboratori con contatto coi clienti, come i clienti, portano uno strumento meccanico protettivo che copre bene la bocca e la zona nasale contro infezione da gocce; questo non vale per bambini fino al sesto anno compiuto.

2. Viene osservata una distanza di almeno un metro nei confronti di altre persone.

(6) Il par.1 si applica solo se, in aggiunta ai presupposti di cui al n.5, il gestore garantisce con idonee misure che vengono consentiti contemporaneamente tanti clienti nell'area clienti che vi siano a disposizione 20 mq dell'intera superficie di vendita per cliente, e che solo un cliente può accedere, volta per volta, allo stabilimento aziendale.

(7) Negli spazi di cui al par. 1Z 5 valgono

1. diversamente dal par. 5 Z 1 i relativi, specifici compiti e raccomandazioni professionali e istituzionali, e

2. non si applicano i par. 5Z2 e 3.

§3.(1) L'accesso a stabilimenti di tutte le arti aziendali dell'attività alberghiera è vietato.

(2) Il par.1 non si applica ad aziende ricettive che vengono gestite all'interno delle seguenti istituzioni:

1. stabilimenti di malati e cure;

2. stabilimenti di assistenza e case di accoglienza seniores;

3. istituzioni per l'affidamento e la sistemazione di bambini e ragazzi, ivi compresi scuole e giardini d'infanzia;

4. aziende, se queste possono essere utilizzate solo da persone facenti parte dell'azienda.





(3) Il par.1 non si applica alle aziende alberghiere se negli stabilimenti aziendali vengono somministrati e versati cibi e bevande esclusivamente agli ospiti dell'alloggio.

(4) Il par. 1 non si applica a parcheggi camping e mezzi pubblici di trasporto quando cibi e bevande vengono ivi somministrati e versati esclusivamente ad utenti dell'area camping o dei mezzi pubblici di trasporto e viene garantito che venga ivi osservata una distanza di almeno un metro rispetto alle altre persone.

(5) Il par.1 non si applica al servizio di consegna.

(6) Il ritiro di cibi confezionati è ammissibile quando questi non vengono consumati sul posto e venga assicurato che venga ivi osservata una distanza di almeno un metro rispetto alle altre persone.

§4.(1) L'accesso ad aziende alberghiere a scopo di distensione e di organizzazione del tempo libero è vietato.

(2) Sono aziende alberghiere gli stabilimenti di alloggio che sono poste e sono destinate, sotto la direzione o il controllo dell'albergatore o di un suo incaricato, alla sistemazione a pagamento o gratuita di ospiti da sistemare. Parcheggi sorvegliati di camping o di roulottes sono considerati aziende alberghiere.

(2) Le aziende alberghiere sono stabilimenti di alloggio che stanno sotto direzione o controllo dell'ospitante o di uno da questo incaricato sono destinati a all'accoglimento temporaneo a pagamento o gratuito di ospiti. I parcheggi camping o di roulottes custoditi, oltre ai bivacchi protetti sono considerati come aziende alberghiere.

(3) Il par.1 non si applica a strutture alberghiere:

1. di persone che al momento dell'entrata in vigore di questa norma si trovano già in strutture alberghiere per le quali la durata dell'alloggio è concordata nei preliminari con l'azienda alberghiera,

2. al fine dell'assistenza e aiuto a persone bisognose di sostegno,

3. per motivi professionali o

4. per la soddisfazione di una urgente necessità abitativa.

§5. (1) Questo regolamento cessa di aver vigore col decorso del 30 aprile 2020.

(2) Le modifiche di questo regolamento da parte del regolamento BGBI II n.151/2020 entrano in vigore col decorso del 13 aprile 2020.

47

4. Le disposizioni fondamentali della legge epidemie 1950, BGBI 186/1950 (WV) nel testo di cui in BGBI I 63/2020 hanno il seguente tenore:

## **II PARTE PRINCIPALE**

### **Provvedimenti per prevenzione e lotta di malattie con obbligo di denuncia.**

[ ... ]

#### **Isolamento di ammalati**

§7. (1) Con regolamento vengono indicate quelle malattie con obbligo di denuncia, nelle quali si possono disporre misure d'isolamento per persone ammalate, sospette ammalate o sospette di essere contagiose.



(1 a) Per la prevenzione dell'ulteriore diffusione di una malattia con obbligo di denuncia indicate in un regolamento secondo il par.1, persone con sospetto di essere ammalati o sospette di essere contagiose possono essere trattenute o limitate nel rapporto col mondo esterno quando sussiste, a seconda della specie della malattia e del comportamento dell'interessato un serio e rilevante pericolo per la salute di altre persone, che non può essere rimosso con misure più moderate. La persona fermata può chiedere presso il tribunale circondariale, nella cui circoscrizione si trova il luogo del fermo, un riesame dell'ammissibilità e la rimozione della limitazione della libertà secondo le regole della 2a parte della legge sulla tubercolosi. Ogni fermo deve essere comunicato al tribunale circondariale dall'autorità amministrativa circondariale che lo ha disposto. Il tribunale circondariale deve verificare d'ufficio entro tre mesi dal fermo o dall'ultimo controllo l'ammissibilità del fermo in ragionevole applicazione del § 17 della legge sulla tubercolosi, quando il fermo non è stato previamente rimosso.

(2) Se non può avvenire un isolamento, conforme allo scopo nel senso dei regolamenti in questione, nell'abitazione dell'ammalato o viene omesso l'isolamento, la sistemazione dell'ammalato deve essere compiuta in uno stabilimento ospedaliero o in un altro spazio appropriato, ove il trasferimento possa avvenire senza mettere in pericolo l'ammalato.

(3) Al fine dell'isolamento, quando ciò sembra necessario in considerazione dei rapporti locali, apprestare tempestivamente idonei spazi e mezzi di trasporto, eventualmente operativi, con le necessarie istituzioni e personale formato di ospedali da campo.

(4) A prescindere dai casi dell'isolamento di un ammalato nel senso del par.2, il trasferimento dalla casa in cui egli si trova può avvenire solo con nulla - osta dell'autorità e con puntuale osservanza delle regole, che devono essere disposte nel caso dall'autorità.

(5) Questa autorizzazione deve essere rilasciata solo se non vi è da temere, al riguardo, una messa in pericolo e l'ammalato viene portato in un determinato stabilimento per l'accoglienza di tali ammalati, o il trasferimento appaia incondizionatamente imposto dalla situazione di fatto.

[ ... ]

### **Limitazione del traffico di alimentari.**

§11. La consegna di alimentari provenienti da punti vendita, abitazioni o, in caso di necessità, da singole località in cui si sono verificati casi di scarlattina, difterite, tifo addominale, paratifo, dissenteria, tifo a chiazze, vaiolo, colera asiatico, peste o infiammazione oculare egiziana può essere vietata o sottoposta a determinate cautele [ ... ]

### **Sorveglianza di determinate persone.**

§17. (1) Le persone che sono da considerare portatori di germi patogeni di una malattia con obbligo di denuncia possono essere sottoposte ad osservazione o sorveglianza speciale di polizia sanitaria. Essi non possono, dopo un dettagliato ordine dell'autorità amministrativa circondariale, operare nella produzione di alimentari in un modo che comporti il pericolo che i germi patogeni siano trasferiti ad altre persone o ad alimentari. Per queste persone può essere disposto uno speciale obbligo di segnalazione, l'esame medico periodico e, se necessario, la disinfezione e l'isolamento nella loro abitazione; se l'isolamento nell'abitazione non è eseguibile in modo opportuno, l'isolamento e la cura vengono disposti in altri spazi.[ ... ]

(2) Se il sospetto dell'affezione riguarda la trasmissione del tifo a chiazze, del vaiolo, del colera asiatico o della peste può, in ogni caso, essere effettuata l'osservazione e sorveglianza di polizia sanitaria della persona sospetta di contagio nel senso del presente paragrafo.

(3) Per persone che si occupano professionalmente della trattazione della malattia, della cura dei malati o della gestione di cadaveri e per le levatrici deve essere disposta l'osservanza di



speciali cautele. Per tali persone vengono ordinate limitazioni di movimento e professionali come misure di tutela, in particolare iniezioni immunizzanti.[ ... ]

( 4 ) Quando è incondizionatamente necessario, in considerazione di specie e dimensioni di una malattia per cui è obbligatoria la segnalazione, per la protezione contro la sua ulteriore diffusione, l'autorità amministrativa circondariale, nel singolo caso, può disporre per determinate persone messe in pericolo l'esecuzione di iniezioni immunizzanti o la somministrazione di profilattici.

[ ... ]

#### **Limitazioni di aziende o chiusura d'impresе commerciali.**

§20. (1) Nel verificarsi di scarlattina, difterite, tifo addominale, paratifo, intossicazione da alimentari, tifo a chiazze, vaiolo, colera asiatico, peste o cancrena della milza può essere eseguita la chiusura di stabilimenti aziendali nei quali vengono esercitate determinate attività il cui esercizio comporta un pericolo speciale di diffusione di questa malattia, per territori da indicare specificamente, se e in quanto, secondo i rapporti esistenti nell'azienda, il mantenimento degli stessi potrebbe dar luogo ad una grave messa in pericolo degli stessi addetti all'azienda o anche al pubblico, soprattutto con l'ulteriore diffusione della malattia. [ ... ]

( 2 ) Nel verificarsi di una delle malattie menzionate al primo paragrafo, può essere limitata a determinati stabilimenti, sugli altri presupposti ivi indicati, l'azienda di singole imprese esercitate in concorrenza o disposta la chiusura degli stabilimenti aziendali ovvero può essere vietato anche a singole persone, che risultano contagiate da malattie, l'accesso agli stabilimenti aziendali.

( 3 ) La chiusura di stabilimenti aziendali deve, però, disposta quando questi mettono in evidenza pericoli straordinari.

( 4 ) Viene stabilito con regolamento quando i provvedimenti indicati nei par. da 1 a 3 possono essere adottati anche nel verificarsi di un'altra malattia con obbligo di denuncia.

[ ... ]

#### **Limitazione di relazioni per gli abitanti di determinate località.**

§ 24. Quando è incondizionatamente necessario, in considerazione a specie e dimensioni del verificarsi di una malattia con obbligo di segnalazione, per la tutela contro la sua ulteriore diffusione, l'autorità amministrativa circondariale deve disporre limitazioni di relazioni per gli abitanti delle zone. Possono essere anche ordinate limitazioni per le relazioni dall'esterno con gli abitanti di tali zone.

[ ... ]

### **III Parte principale**

#### **Indennizzo e reclamo dei costi.**

[ ... ]

#### **Indennizzo per la perdita di utile.**

§32. (1) Alle persone fisiche e giuridiche, oltre alle società di persone di diritto commerciale, deve essere corrisposto un indennizzo in caso di perdite patrimoniali verificatesi per l'impedimento della loro attività, se e in quanto

1. esse sono state isolate ai sensi dei §§ 7 o 17, o
2. è stato loro vietata la consegna di alimentari ai sensi del § 11,o



3. è stato loro vietato l'esercizio di un'attività commerciale, o
4. esse gestiscono un'impresa che è stata limitata nella sua attività o chiusa, o
5. risiedono in abitazioni o edifici di cui è stato ordinato l'isolamento ai sensi del § 22, o
6. risiedono o operano professionalmente in una località sulla quale sono state disposte misure ai sensi del § 24 e così è venuto meno un profitto.

( 2 ) L'indennizzo deve essere corrisposto per ogni giorno che è compreso nel provvedimento dell'autorità indicato nel par.1.

( 3 ) L'indennizzo per le persone che hanno un rapporto di lavoro dev'essere calcolato secondo il regolare corrispettivo nel senso della legge sul pagamento del corrispettivo durante la malattia, BGBl n. 399/ 1974. I datori di lavoro devono loro pagare l'ammontare di indennizzo di competenza nei termini ordinari per il pagamento del corrispettivo nell'azienda. Il diritto a indennizzo nei confronti della federazione si trasferisce al datore di lavoro al momento del pagamento al lavoratore. La partecipazione da pagarsi nell'assicurazione sociale legale e nel relativo supplemento ai sensi del § 21 della legge sul congedo dei lavoratori edilizi del 1972, BGBl n.414, per il tempo dell'impedimento di attività di datori di lavoro deve essere trasferita alla Federazione.

4 ) Per le persone autonome operanti come imprese l'indennizzo deve essere calcolato secondo le comparabili entrate economicamente stabilite.

( 5 ) Nell'ammontare dell'indennizzo da pagarsi sono da computare importi che pervengono a chi ha diritto all'indennizzo , in ragione di tale impedimento di attività secondo altre disposizioni o accordi, o da un'altra attività commerciale durante il periodo dell'impedimento dell'attività commerciale.

48

(5) Le disposizioni principali della legge epidemie 1950, BGBl 186/1950, nel testo di BGBl I 43/2020 hanno il seguente tenore:

## II PARTE PRINCIPALE

### **Misure per contrasto e lotta alle malattie per cui è obbligatoria la denuncia.**

[ ... ]

( v. n.47 )

## III Considerazioni

50

Il VerfGH ha, in una ragionevole applicazione dei §§ 187 e 404 ZPO<sup>5</sup> nel testo del § 35.1 VfGG riunito le domande per un comune esame e una comune decisione.

---

<sup>5</sup> *Zivilprozessordnung, codice di procedura civile ( n.d.trad.)*



## 1. Sull'ammissibilità

51

1.1. Con le loro domande ( principali ) fondate sugli artt. 139.1Z3 B.VG e 140.1Z1 lett.c B-VG le parti istanti chiedono di rimuovere, come contrarie alla legge, le parti di parole indicate con precisione del §2.4, e le frasi indicate con precisione del §2.4 del regolamento-provvedimento 96 COVID-19, BGBl II 96/ 2020, nel testo di cui a BGBl II 151/ 2020. Le parti istanti chiedono, inoltre, la rimozione del §4.2 legge-provvedimento COVID-19 per incostituzionalità. Le parti istanti aggiungono alle loro domande principali diverse domande subordinate.

52

Al momento della presentazione delle loro domande al VerFGH, il 27 e 30 aprile 2020, le dette disposizioni del regolamento- provvedimento 96 COVID-19 erano in vigore e perciò avevano cessato vigore, con decorrenza dal 30 aprile 2020, anche le disposizioni di questo regolamento in forza del § 13.2Z1 del regolamento del Ministro Federale per il sociale, la Salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori, che era stato adottato per la lotta contro la diffusione di COVID-19. Il §4 legge-provvedimento COVID-19 è in vigore prima e successivamente.

53

1.2. Secondo l'art.139.1 Z 3 e l'art. 140 1 Z 1 lett. c B-VG il VerFGH giudica sulla illegittimità di regolamenti e l'incostituzionalità di legge su richiesta di una persona che afferma di essere lesa nei suoi diritti da questa illegittimità o incostituzionalità, quando il regolamento o la legge sono divenuti efficaci per questa persona senza emissione di una decisione giudiziale o senza assunzione di una risoluzione per questa persona.

54

Come il VerFGH ha osservato nelle sue decisioni in Racc.Vf. 8009 / 1977 e 8058/ 1977, con le quali è stata iniziata una giurisprudenza costante, è presupposto fondamentale per la legittimazione alla domanda che la legge o il regolamento incidano nella sfera giuridica della persona contemplata e che essa - nel caso della loro incostituzionalità o illegittimità - venga lesa. In proposito il VerFGH deve partire dalla presentazione della domanda e verificare soltanto se gli effetti che riguardano l'istante siano quelli che gli artt. 139.1 Z 3 e 140.1 Z 1 lett. c B-VG richiedono come presupposto per la legittimazione alla domanda ( v. ad es. sent. in Racc. Vf. 10. 10.353, 15.306 / 1998, 16.890/ 2003 ).

55

1.3. Le disposizioni del §4.2 legge-provvedimento COVID-19 stanno nel seguente contesto normativo:

56

Secondo il §1 legge -provvedimento COVID-19, BGBl I 12/2020 nel testo di cui in BGBl I 23/2020 - entrato in vigore il 5 aprile 2020 ( v. § 4.5 legge - provvedimento COVID-19) - il Ministro Federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori può vietare con



regolamento, fra l'altro, "l'accesso a stabilimenti aziendali o a determinati stabilimenti aziendali destinati al commercio di beni e servizi", in quanto ciò sia necessario per l'impedimento della diffusione di COVID-19. Nel regolamento può essere disposto in quale numero e in quale tempo si possa accedere a quegli stabilimenti aziendali che sono esclusi dal divieto di accesso. Inoltre può essere disposto su quali determinati presupposti o adempimenti si possa accedere a stabilimenti aziendali. Secondo il § 4.3 legge-provvedimento COVID-19 queste disposizioni lasciano immutate le norme della legge epidemie 1950. Ma poiché le disposizioni della legge epidemie 1950 il Ministro Federale, secondo il §1 legge-provvedimento-COVID, deve emettere un regolamento, le disposizioni della legge epidemie 1950 concernenti la chiusura di stabilimenti aziendali nel quadro dell'ambito applicativo di questo regolamento non vengono in applicazione (§4.1 legge-provvedimento COVID-19).

57

Col regolamento- provvedimento 96 COVID-19, fondato sul § 1 legge-provvedimento COVID-19, il il Ministro Federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori ha vietato, con effetto dal 22 marzo 2020, e per la prima volta prorogato fino al 22 marzo 2020 (§ 4.1 e 3 regolamento-provvedimento 96 COVID-19 nel testo di cui a BGBl II 96/2020), fra l'altro, l'accesso all'area clienti delle imprese commerciali e di prestazione di servizi, come pure per le aziende di tempo libero e di sport. Questo divieto di accesso vale per l'acquisto di beni, la richiesta di servizi o l'utilizzazione di aziende di tempo libero e sport.

58

Il § 2 regolamento- provvedimento 96 COVID-19, nel testo di BGBl II 96/2020, stabilisce eccezioni di ambito a questo generale divieto di accesso, essenzialmente, per le c.d. aziende importanti per il sistema, come farmacie pubbliche, commercio di alimentari o distributori di carburante, banche e posta (v. in dettaglio §2 regolamento- provvedimento 96 COVID 19 nel detto testo). Successivamente il Ministro Federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori ha più volte modificato e prorogato - regolarmente per breve tempo il regolamento-provvedimento 96 COVID 19 (v. §4.3 regolamento-provvedimento 96 COVID – 19 nel testo di BGBl II 110/2020, che ha disposto la cessazione di vigore del regolamento del 22 marzo 2020 per il 13 aprile 2020; col § 4.1 regolamento -96 COVID-19, nel testo di cui a BGBl II 112/2020 veniva nuovamente stabilita la cessazione del vigore con decorrenza dal 13 aprile 2020; col §5.4 e 5 regolamento - provvedimento -96 nel testo di BGBl II 130/2020 la cessazione di vigore veniva rinnovata con decorrenza dal 13 aprile 2020 per i §§ da 1 a 3, oltre che stabilita, per il § 4, con decorrenza dal 24 aprile 2020 - ed esse sono rimaste ulteriormente in vigore. Da ultimo il Ministro Federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori, con regolamento in BGBl II 151/2020, posto in vigore col decorso del 30 aprile 2020 (§5-1 regolamento-provvedimento 96 COVID-19, nel testo di BGBl II 151/2020; le ultime modifiche del regolamento- provvedimento 96 COVID-19 nel testo di BGBl II 162/2020 non modificavano le discipline sulla cessazione di vigore). Col regolamento sull'allentamento COVID-19 il Ministro Federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori ha, infine, nuovamente disposto la cessazione Ministro Federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori Ministro Federale



per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori di vigore del regolamento-provvedimento 96 COVID-19 con decorrenza dal 30 aprile 2020.

59

Col regolamento BGBI II 151/2020 il Ministro Federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori ha, invece, modificato il regolamento 96 Covid-19, nella sua versione, fra l'altro nel senso che per la prima volta, nel contesto delle eccezioni di ambito per aziende importanti per il sistema dal divieto generale di accesso a stabilimenti aziendali del commercio secondo il § 1 di questo regolamento sono inclusi. Fra l'altro, anche materiali di costruzione, commercio di ferro e di legname, mercati di materiali da costruzione e di giardinaggio ( §2.1 Z 22 regolamento-provvedimento 96 COVID-19 ). In secondo luogo venivano, in generale, esclusi dal divieto di accesso a stabili aziendali del commercio secondo il § 1 regolamento-provvedimento 95 COVID-19 , con un par. 4 di recente introdotto nel §2, altri stabili aziendali quando l'area clienti all'interno raggiunge al massimo 400 mq. Come altri stabili aziendali sono qui da intendersi quelli che sono destinati all'acquisto, alla preparazione, alla riparazione o alla lavorazione di beni. Se gli altri stabili aziendali sono vincolati alle norme urbanistiche ( per es. centri acquisti ), l'area clienti degli stabili aziendali dev'essere misurata congiuntamente se si accede all'area clienti attraverso l'edificio di collegamento ( §2.4, 3a ipotesi regolamento-provvedimento 96 COVID-19 )- Modifiche della superficie dell'area clienti che erano previste dopo il 7 aprile 2020 – e cioè due giorni dopo la pubblicazione del regolamento BGBI II 151/ 2020 - devono restare fuori considerazione nell'accertamento della superficie dell'area clienti ( §2.4 quarta ipotesi regolamento-provvedimento 96 COVID-19 ).Inoltre venivano stabiliti nel §2.5 e 6 regolamento-provvedimento 96 COVID-19 ulteriori presupposti, che devono essere osservati se clienti accedono anche ad altri stabili commerciali. Queste ulteriori eccezioni al generale divieto di accesso a stabili aziendali commerciali e di imprese prestatrici di servizi entravano in vigore, secondo il §5.6 del regolamento-provvedimento 96 COVID 19, nel testo di BGBI II 151/2020, col decorso del 13 aprile 2020.

60

1.4.Per gli stabili aziendali delle parti istanti vigeva, così, dal 16 marzo 2020 ( entrata in vigore della versione del regolamento-provvedimento 96 COVID-1) un divieto d'accesso per i clienti. Col regolamento BGBI II, 151/2020 la situazione giuridica per le parti istanti si modificava nel senso che, con decorrenza dal 13 aprile 2010, le aziende commerciali la cui area clienti interna misurava un massimo di 400 mq venivano escluse dal divieto di accesso del §1 regolamento-provvedimento 96 COVID-19. Per determinati stabili aziendali delle parti istanti vigeva ulteriormente – fino al 30 aprile 2020 – il divieto di accesso secondo il §1 - comunque impugnato con la domanda subordinata ( integrativa ) della seconda domanda principale - del regolamento - provvedimento d6 COVID – 19, perché in questi stabili aziendali l'area clienti interna misura più di 400 mq.

61

Le parti istanti si ritengono lese nei loro diritti giuridicamente- costituzionalmente garantiti alla libertà d'impresa, alla tutela della proprietà e all'uguaglianza dalla limitazione del § 2.4



regolamento- provvedimento 96 COVID- 19 nel testo in BGBl II 151/ 2020, secondo il quale solo altri stabili aziendali sono esclusi dal divieto generale di accesso del §1 del regolamento quando l'area clienti interna ha una superficie massima di 400 mq. Non esisterebbe un'altra via ragionevole per sottoporre al VerfGH il problema dell'antigiuridicità delle disposizioni censurate; in particolare non sarebbe ragionevole dover provocare un processo penale ( amministrativo ) per violazione di un divieto legale. In ragione della cessazione di vigore, stabilita dall'autore del regolamento al 30 aprile 2020, sarebbe a priori impossibile un'effettiva tutela giuridica.

62

1.5. Secondo l'art. 139.1 Z 3 B-VG il VerfGH ha cognizione sull'illegittimità di regolamenti su domanda di una persona che afferma di essere lesa nei suoi diritti direttamente da questa illegittimità quando il regolamento è divenuto efficace per questa persona senza assunzione di una decisione giudiziale o senza emanazione di un provvedimento. Presupposto della legittimazione alla domanda è, perciò, che il regolamento incida direttamente nella sfera giuridica dell'istante e che - nel caso della sua illegittimità - lo leda.

63

E' inoltre necessario che lo stesso regolamento incida effettivamente nella sfera giuridica dell'istante. Una tale incidenza è da riconoscersi solo quando questa è definita chiaramente, secondo specie e misura, dallo stesso regolamento, se questo lede gli interessi ( giuridicamente tutelati ) non potenzialmente, ma attualmente e se l'istante non dispone di un'altra via ragionevole per opporsi all'"affermata" incisione *contra jus*.

64

Secondo il § 57.1 VfGG<sup>6</sup> la domanda di rimuovere un regolamento come contrario alla legge deve chiedere che vengano rimossi come contrari alla legge, o il regolamento nel suo intero contenuto, o determinati punti del regolamento.

65

1.6. Contrariamente all'avviso del Governo Federale e del Ministro Federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori le domande, in un contesto come il presente, non sono inammissibili anche per difetto di attuale perplessità, perché le norme impugnate sono già fuori vigore al momento della decisione del VerfGH:

66

1.7. Con la regolamentazione impugnata della seconda parte del §2.4, prima parte del regolamento-provvedimento 96 COVID-19 viene ulteriormente vietato alle parti ricorrenti, e quindi al di là del termine di scadenza del 28 aprile 2020, secondo il §1 regolamento-provvedimento 96 COVID-19, che clienti accedano ai loro stabili al fine di acquisto di beni o alla richiesta di prestazione di servizi. Questo divieto incide direttamente nella sfera giuridica delle parti istanti e per loro non è a disposizione - in considerazione del fatto che il §3.2 regolamento- provvedimento COVID-19

---

<sup>6</sup> *Verfassungsgerichtshofgesetz ( legge slla corte costituzionale ) ( n.d. trad )*





minaccia con sanzioni amministrative fino a 30 000 euro il titolare di uno stabilimento che non vietano un accesso interdetto- un'altra via ragionevole per sottoporre al VerfGH l'affermata illegittimità dell'intervento.

67

1.7.1. Dalla lettera dell'art. 139.1 Z 3 B-VG ( "afferma di essere leso") emerge che le norme regolamentari impugnate, al momento della proposizione della domanda, dovevano incidere pregiudizialmente nella sfera giuridica dell'istante ( si vedano fra le molte sulle norme regolamentari, Racc. VerfGH 12.634/1991, 13.585/1992, 14033/ 1995; sulle norme di legge Racc.VerfGH 9096/1981, 12.447/ 1990, 12.870/ 1991, 13.214/ 1992, 13.397/ / 1993 ).

68

Il VerfGH parte ancora dal fatto che le norme regolamentari contestate dovevano essere efficaci per l'istante anche al momento della sua decisione ( cfr., per norme regolamentari, Racc. VerfGH 12.413/ 1990, 12.877/ 1991, 12.8777/ 1991, 14.712/ 1996, 14.755/ 1997, 15.852/ 2000, 16.139/ 2001, 19.391/ 2011; per disposizioni di legge Racc. VerfGH 12.999/ 1992, 16.6217 2002, 16.799/ 2003, 17.826/ 2006, 18.151/ 2007, sentenza VfGH 6.3.2019, G 318/ 2018 ), il che, di regola, non avviene quando le disposizioni contestate sono state già poste fuori vigore o essenzialmente modificate e, così, viene già raggiunto lo scopo dell'art. 139.1 Z 3 B-VG ( v., ad es., Racc.VGH 17.653/ 2005, 18.284/ 2007, 18.837/ 2009, 15.491/1999, 18.391/ 2011 ). Non è, però, escluso a priori che anche discipline andate fuori vigore incidano attualmente nella sfera giuridica dell'istante ( cfr., ad es., Racc. VGH 16.581/ 2002, 18.235/2007, 10.313/ 1984, 15.888/ 2000, 17.798/ 2006, in generale, anche ad es. 15.116/ 1998, 17.826/ 2006, 12.9776/ 1992 ). Il VGH ha affermato questo fino ad ora, si tratta di un diritto riferito a singoli anni ( Racc. VGH 16.581/2002 ) o quando la norma andata fuori vigore incide ulteriormente la sfera giuridica dell'istante direttamente, come ad esempio in relazione a contratti di diritto privato, che l'impugnante ha chiuso durante il periodo della vigenza ( Racc.VGH 12.976/ 19912 ).

69

Il VGH ritiene esistente un'adeguata efficacia di norme regolamentari impugnate e quindi la legittimazione alla domanda, indipendentemente dal fatto che il regolamento sia già posto fuori vigore, per norme con riferimento temporale, quando queste devono essere ulteriormente applicate ulteriormente per il relativo periodo di tempo ( v. Racc.VGH 10.820/1986 e. in particolare, la giurisprudenza sulle c.d. tariffe di utilizzazione del sistema nel diritto dell'energia, Racc.BGH 15.888/2000, 15.976/ 2000, 17.094/ 2003, 17.266/2004, 17. 798/ 2006, 19.840/ 2013 ).

70

1.7.2. Come emerge chiaramente dall'art. 139.4 ( ed altrettanto dall'art. 140.4 ) B-VG, deve essere al fine di tutela giuridica secondo l'art. 139.1 Z 33 B-VG, in certi contesti, prendere in considerazione anche che, attraverso la pronuncia del VGH che le norme regolamentari censurate erano contrarie alla legge.

71



Le norme regolamentari censurate dalle parti istanti sono parte di un sistema normativo legislativo e regolamentare che sono contrassegnate, per il superamento di una situazione critica, la lotta contro la pandemia COVID-19 e i suoi effetti, dal fatto che il legislatore ha emesso attribuzioni di potere per l'amministrazione si fermano a regolamenti che contengono imperativi e divieti che limitano direttamente diritti (tutelati dal diritto costituzionale) e prevedono una sanzione la non osservanza di queste disposizioni. L'adozione ed apposizione di scopo di questo sistema normativo esigono dall'esecuzione una continua osservanza e adattamento delle sue misure, il che dà luogo ad una veloce deviazione nell'esistenza e modifica di singoli regolamenti o norme regolamentari.

72

Una domanda *ex art. 139.1 Z r B-VG* (come anche quella *ex art. 140.1 Z 1 lett. c B-VG*), deve garantire tutela giuridica, quando questa non può essere in altro modo ottenuta o può esserlo solo in una via non accettabile (per la sussidiarietà relativa della domanda individuale cfr. *Rohregger*, art. 140 B-VG, in: Korinek/ Holoubek e a., *Bundesverfassungsrecht*, 6a ed. 2003, punto 163) contro interventi giuridici individuali da parte di (leggi o) norme regolamentari. Al riguardo il VGH ha più volte affermato che il significato del principio di stato di diritto culmina nel fatto che tutti gli atti di organi statali devono avere un fondamento nella legge e, alla fine, indirettamente nella costituzione e un sistema di istituti di tutela giuridica deve offrire a ciò la tutela (Racc. VGH 11.196/ 1986, 16.245/ 2001).

73

Dell'interesse alla tutela giuridica delle parti istanti all'accertamento se l'incidenza posta in essere dalle norme regolamentari impugnate nella loro (fondamentale)sfera giuridica, che essi sono tenuti, sin dall'inizio, a subire sotto minaccia di sanzione penale, avvenga in modo conforme a diritto e, in definitiva, in modo conforme a costituzione, può, con riferimento al fatto che, altrimenti, si sarebbe potuto ottenere tutela giuridica solo nella presenza di un atto penalmente sanzionabile, soltanto tenersi conto in un procedimento secondo l'art. 139.1 Z 3 B-VG. Questo interesse alla tutela giuridica, che al riguardo sopravvive al breve periodo di tempo nel quale le norme impugnate hanno assunto vigore (cfr. il sistema, sostenuto da una simile idea giuridica, del ricorso-provvedimento o la giurisprudenza del VGH sui divieti di assembramento, per es. Racc. VGH 20.312/ 2019), dà luogo a che nel presente caso la sfera giuridica delle parti istanti viene incisa anche al momento della decisione del VGH e fonda -cfr. ancora Racc. VGH 10819/1986, 11.365/ 1987) - l'efficacia delle norme impugnate anche se queste, nel frattempo, hanno perso vigore.

74

1.8.E' vero che le disposizioni impugnate del regolamento-provvedimento 96 COVID-19 hanno perso vigore col decorso del 30 aprile 2020. In ragione delle precedenti osservazioni esse incidono, tuttavia, direttamente nella sfera giuridica delle parti istanti e ledono i loro interessi tutelati ancora attualmente. Alle parti istanti non è disponibile un'altra via accettabile per far valere le loro censure sulla conformità a diritto delle disposizioni impugnate di fronte al VGH.

75



1.9.I limiti della rimozione di una norma regolamentare da controllare nella sua legalità, come il VGH ha già ripetutamente affermato (v. solo Racc. VGH 20.161/2017) da cogliere necessariamente nel fatto che, da una parte, la parte restante del regolamento non subisce un contenuto pienamente modificato, dall'altra nei punti del regolamento da rimuovere sono anche comprese le norme inseparabilmente connesse. Seguendo questa posizione fondamentale il VGH ha elaborato l'avviso giuridico che nel procedimento di controllo su norme l'area d'impugnazione della norma posta sotto controllo non può essere fatta una scelta troppo stretta in una diversa inammissibilità della domanda di controllo (cfr. per es. Racc.VGH 16.21/2001, 16.365/2001, 18.142/2007, 19.496/2011, 20.154/2017). L'istante ha impugnato tutte quelle norme che formano un'indivisibile unità per il giudizio su ogni eventuale anti-giuridicità delle disposizioni impugnate. La domanda è, per esempio, inammissibile se, nel caso della rimozione nella parte chiesta la parte rimanente di un punto del regolamento sia, ad esempio, vuota di contenuto e inapplicabile come un frammento linguisticamente incomprensibile (Racc. VGH 16.279/2001, 17.512/2005, 19.413/2011, 20.161/2017).

76

1.10. Una formulazione troppo ampia della domanda non rende questa in ogni caso inammissibile. In primo luogo una domanda non è troppo ampia quando l'istante ha impugnato norme tali dalle quali sono attualmente lesi i suoi interessi (giuridicamente tutelati) e quelli che si trovano in un rapporto inseparabile con questi; al riguardo può, però, non restare chiaro, secondo il § 57.1 VfGG, quale norma o quale parte di una norma secondo l'opinione dell'istante, per quale motivo dev'essere rimossa (v. VfGH 2.3.2015, G 140/2014 e a.; cfr. anche VfGH 10.12.2015, G 639/2015; 15.10.2016, G 103-104/2016 e a.). Se una tale domanda è fondata nel merito, ma il VfGH rimuove come non conformi a costituzione solo una parte delle disposizioni impugnate, ciò porta - quando sono presenti gli altri presupposti processuali - al rigetto nel resto della domanda (Racc.VfGH 19.746/2013; VfGH 5.3.2014, G 79/2013 e a.).

77

Se la domanda comprende anche disposizioni dalle quali non sono attualmente lesi (ove la domanda sia formulata in modo molto ampio), gli interessi (giuridicamente tutelati) dell'istante (e che secondo l'opinione dell'istante costituiscono la base della contrarietà a costituzione), le disposizioni che si trovano, però, in un rapporto normativo, occorre fare la seguente differenza: se queste disposizioni, attualmente lesive degli interessi che costituiscono la base delle censure giuridico-costituzionali dell'istante, sono separabili dagli interessi (giuridicamente tutelati) dell'istante, ciò conduce ad un parziale rigetto della domanda. Se la domanda comprende anche norme che sono in un così stretto rapporto normativo con le disposizioni attualmente lesive gli interessi (giuridicamente tutelati) dell'istante, che non può a priori escludersi che la loro rimozione, in caso di fondatezza delle censure, possa essere necessaria, (e così queste disposizioni non sono manifestamente separabili), in tal caso la domanda è nel suo complesso ammissibile (cfr. Racc.VGH 20.111/2016). Secondo quanto detto prima, ciò non vale in nessun caso quando vengono impuginate congiuntamente disposizioni (ad esempio, quelle di un intero regolamento) contro le quali non viene formulata una censura e neanche una concreta relazione normativa tra



le stesse ( Racc.VGH 19.894/ 2014; sentenze VGH 29.9. 2015, G 324/ 2015; 15.10. 2016, G 183/ 2016 e a. ).

78

1.11. Le parti istanti formulano inizialmente censure contro la seconda mezza frase - “ quando l’area clienti interna raggiunge un massimo di 400 mq” - nel §2.4 prima ipotesi del regolamento-provvedimento 96 COVIS.-19. Ma esse deducono anche ( autonome ) censure contro la terza e la quarta frase del §2.4 del regolamento- provvedimento 96 COVID-19. Per questo motivo la prima domanda principale si rivela formulata in modo troppo stretto, ma la prima domanda subordinata comprendente in prima battuta la la seconda mezza frase e anche la terza e la quarta frase del §2.4 è ammissibile. Perciò non si deve accedere alle ulteriori domande subordinate alla prima domanda principale.

79

1.12. Dove le parti istanti, ciascuna nella seconda domanda principale, chiedono la rimozione delle parti di parola “commerciale” e “produttori” nel § 2.1 Z 2 regolamento-provvedimento 96 COVID-19, le loro domande sono formulate in modo troppo restrittivo. Tra le parti di parole impugnate e la restante parte del del § 2.1 Z 2 regolamento – provvedimento 96 COVID-19 esiste un inseparabile rapporto normativo ( cfr. ad es. Racc.VGH 16.576/2002 ). Lo stesso vale riguardo alla prima domanda subordinata alla prima domanda principale, nella quale viene chiesta la rimozione delle espressioni “del commercio” e “dell’acquisto di beni o “ nel §1 del regolamento – provvedimento 96 COVID-19. La seconda domanda principale e la domanda subordinata alla seconda domanda principale sono perciò da respingere come inammissibili.

80

Ammissibile è invece - sotto l’angolo visuale della questione di indennizzo - la seconda domanda subordinata alla seconda domanda principale di rimozione del §1 regolamento – provvedimento 96 COVID – 19, per cui non si deve accedere alle ulteriori domande subordinate alla seconda domanda principale.

81

1.13. Le parti istanti, inoltre, formulano censure contro il § 4.2 legge-provvedimento COVID-19.

82

Il VGH parte dalla premessa che la sfera giuridica delle parti istanti - per le dedotte censure – è stata lesa dal § 4.2 legge - provvedimento COVID-19 nel testo del §1 legge – provvedimento COVID -19, perchè, né il §4.2 legge – provvedimento COVID - 19, né il §1 legge - provvedimento COVID -19 ( nel testo del regolamento – provvedimento 96 COVID – 19 ), prevedono un diritto a indennizzo. Poiché le parti istanti, oltre al §4.2 della legge – provvedimento COVID ( ogni volta nella loro seconda domanda subordinata alla seconda domanda principale ) hanno impugnato in modo ammissibile anche il § 1 regolamento – provvedimento 96 COVID – 19, le domande si rivelano ammissibili anche in relazione al § 4.2 legge – provvedimento COVID – 19.



1.14. Contrariamente all'avviso del Ministro per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori le domande subordinate alla rimozione ( solo ) del §1 regolamento – provvedimento 96 COVID – 19 - e non anche dell' (intero) regolamento – provvedimento 96 COVID - 19 - non si rivelano formulate troppo restrittivamente. Nel caso della rimozione, da parte del VGH, dell'imposizione del divieto ( generale ) del § 1 del regolamento - provvedimento 96 COVID – 19 il riferimento al § 2 regolamento – provvedimento 96 COVID 19 finirebbe, è vero, nel vuoto, ma non resterebbe nessun frammento linguisticamente incomprensibile ( cfr. Racc. VGH 19.985/ 2015 ). Nel caso della rimozione dell'imposizione generale di divieto d'accesso del §1 regolamento – provvedimento 96 COVID- 19 da parte del VGH non resterebbe più, al riguardo, alcun significato normativo alle eccezioni previste del § 2 regolamento – provvedimento 96 COVID – 19.

1.15. Da ultimo è irrilevante che le parti istanti abbiano impugnato, cion la loro domanda subordinata alla seconda domanda principale, il §1 regolamento – provvedimento 96 COVID – 19, sempre nel testo BGBl II 162/2020, perché il suo tenore non è stato modificato da questa novella ed vi è, perciò, dubbio per il VGH che le parti istanti chiedano la rimozione di questa disposizione regolamentare nel testo BGBl II 151/2020.

1.16. Poiché anche per il resto non sono presenti impedimenti processuali, le domande di rimozione del §4.22 legge - provvedimento COVID- 19, le domande subordinate di rimozione della seconda metà della prima, oltre alla terza e quarta parte frase del §2.4 regolamento - provvedimento 96 COVID - 19 si rivelano ammissibili.

## 2.Nel merito

2.1.In un procedimento introdotto su domanda per il controllo della legalità di un regolamento ai sensi dell'art. 139 B-VG e della conformità a costituzione di una legge secondo l'art. 140 B-VG il VGH deve limitarsi alla discussione delle questioni dedotte ( cfr. Racc.BGH 12,691/ 1991, 13.471/1993, 14.895/1997, 16. 824/20203 ). Esso deve, così, giudicare soltanto se la disposizione impugnata sia, sulla base dei motivi esposti nella domanda, *contra legem* o incostituzionale ( Racc. VGH 15.193/ 1998, 1.374/ 2001, 16.538/ 2002 ).

2.2. Le parti istanti deducono, nell'essenziale, per il §2.4 regolamento - provvedimento 96 COVID 96. Le stesse censure che la parte istante ha esposto nel procedimento dinanzi al VGH iscritto al n. V 411/ 2020. Il VGH può, pertanto, rinviare alle considerazioni ivi svolte sulla illegittimità delle disposizioni impugnite nella cognizione del presente procedimento ( v. punti da IV b 5 a IV b 10 del attuale giudizio al n. V V 411/ 2020 ).



2.3. Sull'affermata lesione del diritto all'inviolabilità della proprietà secondo l'art. 6 StGG e 1.1 CEDU, e sull'affermata "vittima speciale" contraria all'uguglianza:

2.3.1. Le parti istanti sono dell'avviso che il §4.2 legge – provvedimento COVID – 19 ( nel testo di cui al § 1 regolamento – provvedimento 96 COVID – 19 ) lederebbe il diritto all'inviolabilità della proprietà ex art. 5 StGG e 11 CEDU, perché queste disposizioni ( nel testo del § 1 legge - provvedimento COVID – 19 ) non prevederebbero un indennizzo per il divieto d'accesso posto dal § 1 regolamento – provvedimento 96 COVID – 19.

L'eccezione all'applicabilità della legge epidemie 1950 non sarebbe idonea al raggiungimento del pubblico fine perseguito del contenimento della diffusione di COVID -19. Gli stabili aziendali avrebbero potuto essere chiusi anche secondo la legge epidemie 1950; in questo caso, però, il §32.1 Z 5 della legge epidemie avrebbe previsto un indennizzo che avrebbe dovuto essere commisurato agli ipotizzabili accessi economici avvenuti. Con questa eccezione all'applicabilità delle disposizioni della legge epidemie 1950 le parti istanti avrebbero perso del tutto i loro diritti all'indennizzo della perdita del profitto di cui al § 32 legge epidemie 1950. Il § 4.2 della legge – provvedimento COVID – 19 perseguirebbe solo lo scopo di ridurre le pretese d'indennizzo.

2.3.2. Ogni diritto privato di valore patrimoniale gode della tutela dell'art. 5 StGG ( cfr. Racc. VGH 8201/1977, 9887 / 1983, 19.322/1985, 16.636/2002 ). Secondo la costante giurisprudenza del VGH ( cfr. in proposito Racc. VGH 6780/1972 e la giurisprudenza precedente ivi richiamata; 12.227/1989, 15.367/ 1998, 15.771/2000 ) la prima frase dell'art. 5 StGG vale anche per le limitazioni della proprietà. Il legislatore può, però, disporre le limitazioni della proprietà, con riferimento alla riserva di legge contenuta nell'art.11 CEDU limitazioni, quando questo non lede il contenuto essenziale della proprietà o, in altro modo, un principio costituzionale per esso vincolante ( cfr. Racc. VGH 9189/1981, 10.981/1986, 15.577 / 1999 ) , quando la limitazione della proprietà è nel pubblico interesse ( cfr. Racc. VGH 9911/ 1983, 14. 535/ 1996, 15. 577 / 19999, 17.071/ 2003 ) e non è sproporzionata ( cfr., per es., Racc.VGH 13.587/ 1993, 14.500/ 1996, 14.679/ 1996, 15.367/ 1998 e 15.753/2000 ).

Il § 1 regolamento . provvedimento 96 COVID- 19 vietava, fra l'altro, l'accesso ad aree clienti del commercio allo scopo dell'acquisto di beni. Anche se questo divieto, secondo il tenore letterale, sarebbe stato rivolto ai clienti di aziende, questa misura giungeva ad un ulteriore divieto di di attività per le imprese interessate e così anche ad un 'incidenza nel diritto tutelato dalla legge, per costituzione, all'inviolabilità della proprietà secondo l'art. 5 StGG e parimenti secondo l'art.11



CEDU. Poiché il diritto civilistico della proprietà è, però, rimasto inviolato e non ha avuto luogo alcun trasferimento patrimoniale, il §1 del regolamento – provvedimento 96 COVID-19 non produce un'espropriazione in senso formale ( cfr. Racc. VGH 9911/ 1983, 20.186/ 2017 ). In considerazione della breve durata del vigore del divieto di accesso non può neanche sostenersi che esso sia equiparabile, nei suoi effetti, ad una espropriazione formale ( cosiddetta espropriazione sostanziale. Si tratterebbe di una limitazione di proprietà onerosa, che le imprese interessate dovrebbero tollerare.

93

2.3.3. Il VGH, in questo procedimento, non deve giudicare se il § 1 regolamento – provvedimento 96 COVID – 19 sia conforme in ogni aspetto agl'imperativi del § 1 legge – provvedimento COVID – 19, in particolare se il divieto di accesso a stabili aziendali sia stato nell'interesse pubblico, idoneo al raggiungimento dello scopo e proporzionato. Il VGH deve, perciò - in ragione del motivo delle censure esposte nelle presenti domande - soltanto rispondere alla domanda se la limitazione della proprietà determinata dal divieto di accesso del regolamento – provvedimento 96 COVID -19 ( nel testo del §1 della legge – provvedimento COVID – 19 ), sia stata prevista senza indennizzo o se alle imprese interessate debba essere attribuito per costituzione un diritto a indennizzo.

94

Le disposizioni della legge - provvedimento COVID - 19, nel testo del § 1 del regolamento - provvedimento 96 COVID - 19 hanno avuto, in definitiva, come risultato che non è stata ordinata nessuna chiusura d'impresе secondo il § 20 della legge epidemie 1950 soprattutto perché, secondo il §32.1 Z 5 della legge epidemie 1950, sono escluse pretese a indennizzo della perdita di profitto.

95

2.3.4. Il VGH ha ripetutamente affermato, in relazione alle limitazioni della proprietà, che il legislatore, in questo caso, non è sempre obbligato a prevedere un indennizzo ( per es., Racc.VGH 2572/ 1953, 2680/ 1954, sent. 4.10.2018, E 1818/ 2018 ). Occorre, però, sempre verificare al riguardo se la limitazione di proprietà sia conforme, nel caso concreto, al principio della proporzionalità ( cfr., ad es. Racc.VGH 13,587/1993 ).

96

Il VGH, inoltre, nella sua costante giurisprudenza, parte dalla considerazione che un indennizzo potrebbe essere imposto nei casi in cui a un singolo o a un gruppo di persone viene imposto il ruolo non giustificato di “vittima speciale “. La giurisprudenza sulla “vittima speciale” con dovere d'indennizzo concerneva, inizialmente, serie di casi nei quali venivano considerati da un singolo atto programmatico proprietari in modo diverso o non obiettivo ( cfr. in particolare Racc. 13-006/1992 ). Inoltre , però, anche limitazioni della proprietà gravose, sproporzionate possono essere fondamento di un obbligo d'indennizzo ( cfr. Racc. VGH 16.636/ 20022 ).

97



2.3.5. La Corte Europea per i diritti dell'uomo parte dalla considerazione che, nel caso di altri interventi nel diritto fondamentale alla proprietà ai sensi dell'art.11 CEDU deve essere effettuato una corretta compensazione tra le esigenze della pubblicità e dell'interesse generale da una parte e delle esigenze alla tutela dei diritti fondamentali del singolo dall'altra ( cfr.Corte CEDU 23.9.1983, caso *Sporrong-Lönnroth*, 7151/ 75 e a.; EuGRZ 1983, 523 ). Una tale compensazione non si è verificata se al singolo viene imposto un onere individuale ed eccessivo ( cfr., ad es., Corte CEDU 23.4.1996, caso *Phocas*, 17.869/91, NL 1996, 84 ).

98

2.3.6. La perdita di indennizzo della limitazione della proprietà , determinata dal §1 e dal §4 .2 della legge-provvedimento COVID -19, nel testo del §1 del regolamento - provvedimento 96 COVID – 19, non costituisce un'incidenza sproporzionata nel diritto fondamentale all'inviolabilità alla proprietà:

99

2.3.6.1. Le parti istanti si riferiscono, in modo condivisibile, al fatto che il divieto d'accesso, determinato dal § 1 del regolamento – provvedimento 96 COVID – 19, ad aree clienti di imprese commerciali, di prestazione di servizi ed anche di aziende del tempo libero e dello sport, costituisce un intervento rilevante nella loro posizione giuridica tutelata come diritto fondamentale. Il VGH non riconosce, al riguardo, anche che il divieto d'accesso abbia determinato conseguenze economiche parzialmente rilevanti per le imprese interessate ( ed abbia la stessa estensione ).

100

2.3.6.2. Nel presente caso può restare in sospeso la questione se l'imposizione del divieto d'accesso temporalmente limitato da parte del § 1 del regolamento – provvedimento 96 COVID - 19 costituisca una gravosa limitazione di proprietà di questa specie che, presa per se stessa, darebbe luogo all'obbligo d'indennizzo, perché il legislatore non ha assunto il divieto di accesso come misura isolata, ma ha collocato questo in un pacchetto complessivo di misure e di salvataggio, che è diretto ad ammortizzare gli effetti economici del divieto di accesso sulle imprese destinatarie e in generale e, così, una fissazione di scopo paragonabile, nell'essenziale, al riconoscimento di diritti ad indennizzo per la perdita di profitto secondo il § 32 legge epidemie 1950.

101

2.3.6.3. Pertanto le imprese interessate dovevano avere, in particolare, la possibilità di ricevere aiuti in caso di riduzione del lavoro secondo il § 37 b della legge sui servizi di lavoro nel mercato ( AMSG )<sup>7</sup>. Il lavoro ridotto veniva inizialmente previsto con proroga di tre mesi dal 1° marzo 2020, con efficacia dal 1° giugno 2020 veniva, però, prorogato di altri tre mesi. Nel lavoro ridotto si tratta di una diminuzione provvisoria del normale tempo di lavoro di un minimo del 10% a un massimo del 90%. I lavoratori ricevevano successivamente fino al 90% (gli apprendisti fino al 100% ) del loro reddito netto e al riguardo al datore di lavoro - sussistendo i presupposti di legge –

---

<sup>7</sup> *Arbeitsmarktservicegesetz.*





venivano imputati i costi per le ore perdute. Negli aiuti in caso di lavoro ridotto secondo il § 37 b AMSG ricorre, nell'esistenza dei presupposti, un'eseguibile pretesa giuridica.

102

Il legislatore ha predisposto ulteriori misure di sostegno e di promozione nell'ambito dell'amministrazione dell'economia privata ( art. 17 B-VG. In questo contesto deve essere richiamata, in particolare, la legge federale sull'istituzione di un fondo sulle gravi avversità ( Härtefallfondsgesetz ), BGBl I 16/2020, nel testo di BGBl I 36/ 2020, col quale veniva istituito il fondo avversità e dotato lo stesso, ai sensi del §1.3 di questa legge, di due miliardi di euro. Inoltre veniva creato il Fondo per la lotta contro le crisi COVID -19 con la legge federale sull'istituzione del fondo per la lotta contro le crisi COVID - 19, BGBl I 12/2'20, nel testo di BGBl i 23/ 2010. Secondo il § 2 di questa legge il fondo ha una dotazione fino a 28 miliardi di euro, con la quale vengono finanziati, da una parte misure di sostegno nel quadro dell'amministrazione dell'economia privata, dall'altra aiuti per il lavoro ridotto ai sensi del § 37 b AMSG.

103

Un'ulteriore misura per l'attenuazione degli effetti economici del divieto di accesso ai sensi del § 1 della legge - provvedimento COVID -19 nel testo del regolamento - provvedimento 96 COVID – 19 è la c.d. "Fixkostenzuschuss"<sup>8</sup> ( cfr. in proposito il regolamento del Ministro Federale delle Finanze ex § 3b.3 della legge ABBAG , avente ad oggetto direttive per l'assunzione di misure finanziarie che siano imposte per il sostegno della solvibilità e per il superamento di difficoltà liquidatorie di imprese in relazione alla diffusione dell'agente patogeno SARS-CoV -2 e agli effetti economici da questo prodotti, BGBl II 143/ 2020 nel testo di BGBl II 267 / 2020 ), il quale prevede, in attesa del livello di ripresa del livello del volume d'affari, un contributo ad imprese da non restituire, nell'ammontare di terminate quote percentuali dei costi produttivi, per un periodo esattamente stabilito.

104

2.3.6.4. Il legislatore è divenuto operativo anche oltre a queste prestazioni finanziarie di sostegno e ha, per esempio, disposto nel § 1155.3 ABGB che i lavoratori, le cui prestazioni di servizi non hanno potuto aver luogo secondo la legge – provvedimento COVID – 19, sono tenuti, sotto determinati presupposti ad utilizzare in questo tempo, su richiesta dei datori di lavoro, i depositi per ferie e temporali. Deve essere, in questo contesto, menzionata anche la disciplina del § 1104 ABGB - certamente già in vigore in questa versione dal 1916 - la quale prevede che per un bene venuto ad esistenza, che a causa di una calamità non può essere usato o impiegato, non deve essere pagato un canone di locazione o di affitto.

105

2.3.6.5. In questo giudizio, infine, non viene attribuito speciale significato al fatto che dal divieto di accesso ( e dalle conseguenze pregiudizievoli con ciò legate ) - a prescindere dalle eccezioni previste nel § 2 regolamento – provvedimento 96 COVID – 19 - erano colpite tutte le imprese

---

<sup>8</sup> ( *Indennità per spese fisse* ) ( *n.d. trad.* )



commerciali e prestatrici di servizi. Proprio nelle limitazioni della proprietà che nel riconoscimento di una situazione - che comportava massicci effetti economico-popolari e comprende (quasi) tutti di settori economici ( cfr., in questo contesto, anche le ulteriori prescrizioni del regolamento – provvedimento 96 COVID -19 ) - venivano ritenute come necessarie per l'impedimento di un'ulteriore diffusione non può derivare da un diritto fondamentale all'inviolabilità della proprietà un'ulteriore pretesa a indennizzo per tutte le imprese da prevedersi colpite dal divieto di accesso.

106

2.3.7. La contrarietà a costituzione affermata dalle parti istanti alla luce del diritto fondamentale alla proprietà secondo gli artt. 5 StGG e 11 CEDU, oltre che per una “vittima speciale” contraria al principio di uguaglianza ex artt. 2 StGG e 7 B-VG, pertanto non sussiste.

107

2.4. Sull' affermata violazione del principio di uguaglianza:

108

2.4.1. Le parti istanti sono, inoltre, dell'opinione che il § 4.2 della legge – provvedimento COVID-19 violi il principio di uguaglianza ex artt. 2 StGG e 7 B-VG. Dall'inizio della pandemia sarebbero state chiuse d'autorità numerose imprese sulla base della legge epidemie 1950. Sol alla fine di marzo il Ministro Federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori avrebbe emesso un regolamento secondo il § 11 della legge – provvedimento COVID - 19, per il quale sarebbero escluse, secondo il § 4.2 legge – provvedimento COVID - 19, pretese d'indennizzo ex legge epidemie 1950. Alle aziende che sarebbero state chiuse secondo le disposizioni della legge epidemie 1950, spetterebbe l'intero indennizzo della perdita di utile, mentre le parti istanti non avrebbero alcuna pretesa d'indennizzo. Una simile disparità di trattamento non sarebbe oggettivamente giustificata, perché le chiusure di aziende secondo la legge epidemie 1950 sarebbero equiparabili a quelle eseguite secondo la legge - provvedimento COVID – 19. Le parti istanti avevano confidato nel fatto che esse avrebbero ricevuto indennizzi secondo la legge epidemie 1950. Nel § 1.1 legge epidemie 1950 sarebbero, fra l'altro, menzionate MERS – CoV e SARS; non sarebbe chiaro perché il COVID -19 debba essere trattato diversamente in relazione ad un indennizzo.

109

2.4.2. Il VGH non condivide i dubbi manifestati dalle parti istanti relativamente al principio di uguaglianza:

110

2.4.2.1. Il principio di uguaglianza vincola anche il legislatore ( v.ad es. Racc. VGH 13.327/1993, 16.407/ 2001 ). Questo pone ad esso, al riguardo, limiti di contenuto, quando vieta di adottare regolamentazioni oggettivamente non motivabili ( cfr. per es. Racc.VGH 14.039/1995, 16.407/ 2001 ). Entro questi limiti il legislatore non è, però, impedito dal principio di uguaglianza, per



costituzione, a perseguire le sue idee politiche nel modo da esso ritenuto idoneo ( v., ad es., Racc.VGH 16.176/ 2001, 16.504/ 2002 ). Se una disciplina sia opportuna e il risultato sia, in ogni caso, considerato soddisfacente, non può essere giudicato alla stregua del principio di uguaglianza ( per es., Racc.VGH 14.301/1995, 15.980/2000 e 16.814/2003 ).

111

2.4.2.2. Prima dell'entrata in vigore della legge - provvedimento COVID -19 esisteva ( già ) la possibilità, secondo il § 20 legge epidemia 1950, di ordinare con regolamento la limitazione aziendale o la chiusura di imprese commerciali in presenza di malattie con obbligo di segnalazione. Secondo il § 32 legge epidemia 1950 si deve corrispondere un indennizzo alle persone fisiche e giuridiche, oltre che a le società di persone di diritto commerciale, se e in quanto esse esercitano un'impresa, che sono state limitate o chiuse nella loro azienda secondo il § 20 legge epidemia 1950, per le perdite patrimoniali conseguite all'impedimento della loro impresa.

112

Con la legge - provvedimento COVID - 19 il legislatore creava un fondamento per disporre misure con regolamento per la lotta contro COVID-19 ( §§ 1 e 2 legge - provvedimento COVID - 19 ). Un diritto a indennizzo per i soggetti colpiti da una simile misura non è previsto nella legge provvedimento COVID - 19.

113

Dai materiali preparatori della legge - provvedimento COVID-19 risulta che il legislatore ha perseguito il compito politico – giuridico di adottare efficaci misure per combattere la “crisi Corona” ( chiarimenti su IA 396/a 27.GP, 11 ). Secondo l'avviso del legislatore le disposizioni della legge epidemia 1950 sarebbero insufficienti e persino “troppo limitate” per impedire un'ulteriore diffusione di COVID -19.

114

Relativamente ai divieti di accesso a stabili aziendali, che vengono disposti a causa del COVID - 19 sulla base del § 1 legge - provvedimento COVID 19, non viene preso in considerazione un indennizzo della perdita di profitto, per ciò verificatasi, secondo il § 32 legge epidemia 1950. Il legislatore ha escluso l'applicabilità delle disposizioni della legge epidemie 1950 sulla chiusura di stabili aziendali concernenti misure secondo il § 1 legge - provvedimento COVID - 19. Con l'approvazione della legge - provvedimento COVID - 19 il legislatore perseguiva manifestamente ( anche ) l'intento di escludere diritti a un indennizzo secondo la legge epidemia 1950, e specificamente secondo il § 20 nel testo del § 32 della legge epidemia 1950 nel caso di una chiusura di stabili aziendali.

115

2.4.2.3. Al punto 2.3.6 è stato già osservato che il legislatore ha emanato il divieto di accesso ai sensi del § 1 del regolamento - provvedimento 96 COVID - 19, non semplicemente come misura isolata, ma ha inserito questo in un ampio pacchetto di misure.



Il VGH parte dalla premessa che al legislatore è attribuito un ampio spazio operativo politico - giuridico nella questione della lotta contro le conseguenze economiche della pandemia COVID -19. Se il legislatore, perciò, decide di non prendere in considerazione il vigente regime del § 20, nel testo del § 32 legge epidemia 1950 sui divieti di accesso secondo il § 1 legge provvedimento COVID – 19 nel testo del regolamento – provvedimento 96 COVID – 19, ma di emanare, invece, un pacchetto alternativo di misure e di salvataggio ( cfr. *supra*, punto 2.3.6. ) non vi è nulla da obiettargli dal punto di vista del principio di uguaglianza ex artt.2 StGG e 7 B-VG.

In questo contesto deve soprattutto rilevarsi che le prestazioni previste dal legislatore sono effettuate, anche se (parzialmente ), nel quadro dell'amministrazione privata dell'economia. Dalla validità fiscale dei diritti fondamentali ( cfr. ad es. OGH 23.12. 2014, 1 Ob 218/ 13 m; 23.5.2018, 3 Ob 83/ 18d) deriva, però, che gl'interessati hanno un diritto, giudizialmente esercitabile, a che che agli stessi vengano assicurate sviluppi in modo conforme a uguaglianza e secondo criteri oggettivi, come ad altri produttori di sviluppo.

2.4.2.4. Non ricorre una differenziazione non obiettiva anche perché il divieto di accesso colpisce in ugual misura tutti gli stabili aziendali indicati nel § 1 del regolamento - provvedimento 96 COVID – 96. Il fatto che che imprese, chiuse prima dell'entrata in vigore della legge - provvedimento COVID – 19 sulla base del § 20 della legge epidemia 1950 avessero ‘ in ogni caso, un diritto all'indennizzo della perdita di profitto ex § 32 legge epidemia 1950 non può costituire una differenziazione non obiettiva.

2.4.2.5. Contrariamente a quanto le parti istanti ritengono, una differenziazione non oggettiva non è fondata sul fatto che, nel caso di malattie con obbligo di segnalazione ( come, ad es., MERS-CoV e SARS ) per il § 1 legge epidemia 1950, per divieti di accesso, a differenza del COVID-19, è previsto un diritto a indennizzo della perdita di profitto. Una disparità di trattamento contraria al principio di uguaglianza non sussiste - salve le considerazioni esposte al punto 2.4.2.3.- anche perchè la misura della chiusura d'impresе secondo il § 20 legge epidemie 1950 non è da equiparare senz'altro alle misure per la pandemia COVID – 19.

Secondo l'avviso del VGH i §§ 20 e 32 legge epidemia 1950 non considerano la necessità di una massiccia chiusura di tutte - o almeno di un gran numero di – le aree clienti di imprese in conseguenza della pandemia. Il legislatore della legge epidemia 1950 partiva, invece, dalla premessa che - nel quadro di un'epidemia localmente limitata – dovessero essere chiusi singoli stabili aziendali, dai quali derivava uno speciale pericolo ( coi espressamente il § 20.1 legge epidemia 1950), al fine d'impedire una diffusione della malattia ad altre parti del paese. Il pregiudizio che nasceva per queste singole imprese a causa di una chiusura dell'azienda



dev'essere compensato con un diritto a indennizzo della perdita di profitto secondo il § 32 legge epidemia 1950. Il legislatore della legge epidemie 1950 non aveva, d'altra parte, in vista un'ampia a chiusura di stabili aziendali cfr. ErläutRV 22 BlgHH 21. Session, 26, sulla - simile al riguardo - passata formulazione del § 200 della legge del 14 aprile 1913, avente ad oggetto l'indennizzo e la lotta per malattie trasmissibili ). Anche questa riflessione non può, pertanto, rivelare una differenziazione non oggettiva.

121

2.4.2.6. La violazione del principio di uguaglianza ex artt. 2 StGG e 7 B-VG, affermata dalle parti, pertanto, non sussiste.

122

2.4.3. Non deve essere dato seguito neanche alla deduzione delle parti istanti, dove esse affermano che, in base ai fatti, una violazione della tutela giuridico - costituzionale dell'affidamento:

123

2.4.3.1. Il VGH ha sostenuto l'avviso in una costante giurisprudenza, che il mero affidamento ad una prosecuzione senza modifiche della situazione giuridica esistente non garantisce, come tale, una speciale tutela giuridico – costituzionale ( v. Racc. VGH 13.657/1993: 16,687/ 2002, 19.933 /2014 ). Resta rimesso, invece, la legislatore, in base allo spazio operativo politico – giuridico ad esso fondamentale spettante, modificare la situazione giuridica anche in pregiudizio dell'interessato ( per es-. Racc.BGH 18.010/2006, 16.754/ 2002 ).

124

2.4.3.2. In speciali circostanze la tutela dell'affidamento pone al legislatore limiti giuridico – costituzionali; così, in particolare, quando all'interessato deve essere data l'occasione, per impedire risultati non obiettivi, di adeguarsi al momento giusto alla nuova situazione giuridica. I fatti costitutivi della tutela dell'affidamento possono sussistere, secondo la giurisprudenza del VGH, nel fatto che effetti giuridici modificati sfavorevolmente per il destinatario, vengono ricollegati retroattivamente a rapporti di fatto esistenti in passato ( cfr. Racc, VGH 13.020/ 1992, 16.850/ 2003 ) o che il legislatore, in presenza di pretese giuridiche alle quali i destinatari si possono richiamare di diritto, in base alla loro definizione di scopo, ( come a prestazioni pensionistiche di determinato livello ), incide sfavorevolmente in modo rapido ed intensivo ( cfr. Racc. VGH 11.288/ 1987, 16.764/ 2020, 17. 254/ 2004). A prescindere da questo, il venir meno della fiducia del destinatario alla prosecuzione dell'ordinamento giuridico di fronte a circostanze che non siano oggettivamente giustificate, quando il legislatore ha dapprima indotto una guida di comportamento ed ha frustrato questo rispetto dell'affidamento alla situazione giuridica con una successiva modificazione del diritto o l'ha privato del suo effetto ( cfr. Racc. VGH 12.944/1991, 13.655/ 1993, 16. 452/ 2002 ).

125



2.4.3.3 Un tale contesto contrario alla tutela dell'affidamento, imposta per diritto costituzionale, non sta alla base delle disposizioni impugnate:

126

L'affermata lesione pregiudizievole di una posizione di fiducia compresa nella tutela giuridico - costituzionale dell'affidamento non è presente, già perché nell'indennizzo per la perdita di profitto previsto nel § 32 legge epidemia 1950 non si tratta di un'aspettativa giuridica ( c.d. "diritto acquisito" ); ad una eventuale pretesa a indennizzo della perdita di profitto secondo il § 32 legge epidemia 1950 non compete un pagamento di un contributo o altra prestazione nei confronti del legittimato ( cfr. *Holoubek*, art. 7 B-VG, in: *Korinek/ Holoubek e a., Österreichisches Bundesverfassungsrecht*, 14a ed. 2018, punto 395 ).

127

Anche l'entrata in vigore retroattiva il 16 marzo 2020 del § 4.2 nel testo della legge federale in BGBl I 16 / 2020, prevista nel § 4.1a della legge- provvedimento COVID – 19 non suscita, sotto l'angolo visuale della tutela giuridico – costituzionale della tutela dell'affidamento, alcun dubbio; l'esclusione dell'applicabilità delle disposizioni della legge epidemia 1950 in merito alla chiusura di stabili aziendali era già contenuta nel testo base – entrato in vigore il 16 marzo 2020 - del § 4.2 della legge – provvedimento COVID – 19, BGBl I 12/2020. Con la novella in BGBl I 16/ 2020 la disposizione veniva solo precisata, nel senso che non avevano valore le disposizioni della legge epidemia 1950 concernenti la chiusura di stabili aziendali “ nel quadro dell'ambito di applicazione di questo regolamento secondo il § 1 legge – provvedimento COVID – 19. Non si può ravvisare, in proposito, un'incidenza retroattiva di una posizione di affidamento.

128

Per il resto le parti istanti non hanno dedotto alcuna allegazione che nei confronti della legge - provvedimento COVID -19 si sia formata una situazione giuridica nella quale determinate disposizioni – ad es., “investimenti considerevoli” ( cfr. *Racc. VGH 12.944/ 1991* ) o altre ( ormai frustrate ) linee di condotta ( cfr. *Rac. 13.655/1993* ) concernenti l'acquisto di una quota in preparazione ) di gestori di imprese commerciali nel senso del § 20 legge epidemie 1950 che si sarebbero state incise sfavorevolmente dall'entrata in vigore della legge – provvedimento COVID -19, siano state indotte o stimolate proprio dal legislatore.

129

2.5. Il VGH non si vede ammesso ad un controllo d'ufficio dei fondamenti giuridici che costituiscono la base del regolamento impugnato per le ragioni delle cesure fatte valere dalle parti istanti riguardo alla mancanza d'indennizzo del divieto d'accesso posto in essere col § 1 del regolamento – provvedimento 96 COVID-19.

#### **IV. Dispositivo**

130



1. Il § 2.4 del regolamento del Ministro federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori concernente misure provvisorie per l'impedimento della diffusione di COVID-19 è posto fuori vigore col decorso del 30 aprile 2020 dal § 13.2 Z 1 regolamento sull'allentamento di COVID – 19, BGBl II 197/ 2020. Il Verfassungsgerichtshof deve perciò limitarsi, secondo l'art. 139.4 B-VG, all'accertamento che l'espressione “ se l'area clienti interna ha una superficie massima di 400 mq” come pure la quarta frase “modifiche della superficie dell'area clienti, che erano state presentate dopo il 7 aprile 2020, devono restare fuori considerazione nell'accertamento della superficie dell'area clienti “ nel § 2.4 del regolamento del Ministro federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori concernente misure provvisorie per l'impedimento della diffusione di COVID-19, nel testo di BGBl II 151/2020 erano illegittime.

131

2. Poiché con l'accertamento che le citate espressioni e la quarta frase del regolamento del Ministro federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori concernente misure provvisorie per l'impedimento della diffusione di COVID-19 erano illegittime, viene presa in esame la prospettazione delle parti istanti, il VGH può limitarsi a questa decisione. Le domande volte all'accertamento che la terza frase della detta disposizione era illegittima devono essere, pertanto, rigettate.

132

3. La pronuncia che la frase indicata al punto 1 come pure la quarta frase nel § 2.4 del regolamento del Ministro federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori concernente misure provvisorie per l'impedimento della diffusione di COVID-19 non devono essere più applicate non è fondata sull'art. 139.6 seconda ipotesi B-VG.

133

4. La pronuncia che il Ministro federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori è tenuto al non rinviabile annuncio dell'illegittimità e delle pronunce che sono ad essa collegate, può qui essere omessa, perché quest'obbligo è già contenuto nell'odierna decisione nel procedimento V 411/ 2020.

134

5. Le censure delle parti istanti, secondo le quali il § 1 del regolamento del Ministro federale per il sociale, la salute, l'assistenza e la tutela dei consumatori concernente misure provvisorie per l'impedimento della diffusione di COVID-19 nel testo BGBl 151 / 2020 lederebbe il diritto, garantito dal punto di vista giuridico - costituzionale all'inviolabilità della proprietà secondo l'art. 5 StGG e l'art. 11 CEDU, oltre a quello all'uguaglianza di tutti i cittadini dello stato di fronte alla legge secondo gli artt. 2 StGG e 7 B-VG, perché la disposizione ( nel testo del § 1 legge – provvedimento COVID -19 ) non prevederebbe un indennizzo, non sono fondate. Le domande all'accertamento che questa disposizione era illegittima devono pertanto essere rigettate.

135



6. Per lo stesso motivo sono da rigettare le domande alla rimozione per incostituzionalità del § 4.2 della legge federale concernente misure provvisorie per l'impedimento della diffusione di COVID – 19, BGBl I 12 / 2020.

136

7. Le domande sono nel resto rigettate.

137

8. Questa decisione poteva essere assunta, secondo il § 19.4 VfGG, senza trattazione orale in seduta non pubblica.

138

9. La decisione sulle spese si fonda sul § 61a VfGG. Poiché le parti istanti sono rappresentate dalla stessa società di avvocati e hanno avuto esito favorevole solo per una parte della loro domanda, la tariffa forfettaria deve essere per loro riconosciuta solo nella metà ( cfr. di recente VfGH 13.12.2019, G 211/ 2019 e a. ) al 15% del contributo accessorio per i litisconsorti necessari. Nelle spese assegnate è contenuta l'IVA in misura di 240 euro.

Vienna, 14 luglio 2020

*( Traduzione di Enrico Altieri )*

